Assicurazione Auto (Autovetture)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: Polizza AUTOTUTELA AUTOVETTURE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed i rischi accessori delle Autovetture e degli Autotassametri.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni involontariamente causati a terzi da operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente
- ✓ Animali domestici: spese medico veterinarie sostenute per la cura di lesioni riportate dall'animale trasportato a bordo del veicolo assicurato, purché il trasporto sia conforme al Codice della Strada
- ✓ Ricorso terzi: danni diretti e materiali causati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato fino a 200.000€
- ✓ Aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione) danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

A fronte di un pagamento aggiuntivo di premio, la Compagnia offre la clausola "Premio Protetto", che limita la maggiorazione di premio prevista in caso di sinistro. E' inoltre possibile acquistare un massimale più elevato per la copertura Ricorso Terzi.

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori garanzie opzionali:

Incendio, Furto, Guasti accidentali (Kasko/Collisione), Garanzie aggiuntive (Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Animali Selvatici, Estensione Sicurezza), Tutela legale, Infortuni del conducente, Assimoco Assistance, Pedalo sicuro.

Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose.

Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.

Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di:

! Conducente non idoneo alla guida (es. dolo del conducente, guida senza patente o con patente scaduta, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti)
! Veicolo non idoneo (es. trasporto non conforme alla normativa o alla carta di circolazione, circolazione su cingoli, mancata revisione)
! Altre casistiche rientranti nell'ambito dell'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni

La rivalsa verrà effettuata, in base alla casistica, per l'intera somma versata al terzo o fino al limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre presenti limitazioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro.
  L'assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai l'obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura

Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza prevede il frazionamento semestrale, con incremento del premio annuo del 3%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Le polizze emesse prima del 01/04/2025 con un frazionamento quadrimestrale o trimestrale potranno mantenere tale rateazione, con un incremento di premio rispettivamente del 4% e 5%.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l'intermediario ne sia abilitato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h.24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura
Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo.
Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte

Assicurazione Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: "Polizza AUTOTUTELA AUTOVETTURE"

Documento redatto il: 10/2026 – Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI), Italia - Telefono – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

Coperture e opzioni
La polizza copre la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per autovetture e autotassametri, per la circolazione in aree pubbliche e private comprese le aree aeroportuali in presenza di apposita autorizzazione. Questa copertura è obbligatoria per legge per poter circolare con il veicolo.
Estensione di copertura: Ricorso terzi da incendio con massimale di 200.000 €

INCENDIO FURTO e RAPINA (opzionale)

Incendio: copre i danni al veicolo causati da incendio, esplosione, scoppio o fulmine, e include (i) soccorso vittime della strada, (ii) indennità giornaliera in caso di incendio, (iii) spese di immatricolazione, (iv) imposta di proprietà, (v) collisione con veicoli non assicurati, (vi) dispositivi di sicurezza. Non sono coperti danni da bruciature o fenomeni elettrici senza fiamma.
Furto e rapina: copre i danni da furto o rapina, inclusi i danni da tentato furto/rapina e quelli successivi a furto/rapina durante la circolazione. Include (i) indennità giornaliera in caso di furto totale, (ii) spese di rimozione e parcheggio, (iii) spese di immatricolazione, (iv) imposta di proprietà. Se installi un antifurto satellitare, puoi avere uno sconto. Puoi ridurre o azzerare la franchigia pagando un premio maggiore.

GUASTI ACCIDENTALI – KASKO E COLLISIONE (opzionale)

Kasko: copre i danni al veicolo per urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, anche in sosta.
Collisione:copre i danni da collisione con veicolo identificato, se la responsabilità è almeno in parte del conducente. Sono incluse le spese di immatricolazione per danno totale.

CRISTALLI - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI - ANIMALI SELVATICI (opzionale)

Cristalli: copre la rottura o scheggiatura dei vetri del veicolo, con possibilità di estendere la copertura al tetto panoramico.
Eventi naturali: copre i danni da calamità naturali e crollo di oggetti a seguito di tali eventi.
Eventi sociopolitici: copre i danni da tumulti, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Animali selvatici: copre i danni da collisione con animali selvatici e morsicature di roditori (esclusi pneumatici). Sono esclusi danni da energia nucleare, dolo o colpa grave, gare sportive.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)

Infortuni del conducente: copre gli infortuni che causano morte o invalidità permanente del conducente durante la guida, dalla salita alla discesa dal veicolo.

ESTENSIONE SICUREZZA (opzionale)

Estensione sicurezza: copre i danni al veicolo causati da: (i) soccorso vittime della strada, (i) indennità giornaliera in caso di incendio, (ii) collisione con veicoli non assicurati, (iii) dispositivi di sicurezza, Offre inoltre il rimborso delle spese per il rifacimento chiavi (iv) in caso di smarrimento o sottrazione.

PEDALO SICURO (opzionale)

Pedalo Sicuro: copre la responsabilità civile, infortuni e assistenza per eventi legati all'uso di biciclette (normali o a pedalata assistita) dell'intestatario della polizza e bambini sotto i 5 anni trasportati su seggiolini omologati.

TUTELA LEGALE (opzionale)

Tutela legale: copre l'assistenza legale in caso di sinistro che coinvolga l'assicurato come proprietario/conducente, ciclista, pedone o trasportato. Assimoco copre le spese per legale, perito, accertamenti, indagini, spese di giustizia, interprete, traduzioni, anticipo cauzione. L'opzione "Full" offre coperture aggiuntive e un'estensione per veicoli elettrici/ibridi plug-in.

ASSIMOCO ASSISTANCE (opzionale)

Assimoco Assistance: offre assistenza al veicolo e alla persona, come traino, soccorso stradale, auto sostitutiva, invio di ambulanza, rientro passeggeri, spese d'albergo, anticipo spese, interprete. L'opzione "Full" aggiunge l'auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

- **Massimali più elevati**: possibilità di aumentare i massimali rispetto al minimo di legge pagando un premio più alto.
- **Clausola Premio Protetto**: limita l'aumento del premio in caso di sinistro o doppio sinistro nello stesso periodo di osservazione, mantenendo comunque l'eventuale peggioramento della classe di merito.
- **Ricorso terzi da incendio**: possibilità di aumentare il massimale a 500.000 €.

Sezione Furto e Rapina

- **Riduzione o azzeramento di minimo e scoperto**: possibilità di ridurre o eliminare la quota di danno a carico dell'assicurato pagando un premio aggiuntivo.

Sezione Cristalli

- **Estensione massimale**: possibilità di aumentare il massimale della garanzia cristalli rispetto allo standard, pagando un premio aggiuntivo.

Sezione Tutela Legale

- **Opzione Full**: coperture aggiuntive rispetto all'opzione base "Light".
- **Estensione veicoli elettrici/ibridi plug-in**: copertura specifica per veicoli elettrici/ibridi plug-in, se indicata in polizza e pagato il relativo premio.

Sezione Assistenza

Opzione Full: aggiunge l'auto in sostituzione in Italia per danno totale da furto o incendio rispetto all'opzione base "Light".

Che cosa NON è assicurato?

Responsabilità Civile Auto e altre garanzie

Per la garanzia Rc Auto non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. Per le altre garanzie, le esclusioni principali sono indicate nelle rispettive sezioni.

Sezione Incendio

Esclusioni: (i) bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; (ii) danni da eventi sociopolitici (iii) calamità naturali (iv) energia nucleare (v) dolo o colpa grave (vi) gare sportive.

Sezione Furto e rapina

Esclusioni: (i) danni da eventi sociopolitici (ii) calamità naturali (iii) energia nucleare,(iv) dolo o colpa grave,(v) gare sportive; (vi) se presente antifurto satellitare, esclusi i danni in caso di interruzione del servizio, contenzioso con il gestore o mancato pagamento del canone.

Sezione guasti accidentali – Kasko

Esclusioni: (i) guida da parte di conducente non abilitato; (ii) guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti; (iii) circolazione abusiva o fuori dalla sede stradale; (iv) eventi sociopolitici (v) calamità naturali (v) energia nucleare (vi) dolo o colpa grave (vii) gare sportive.

Sezione Cristalli - Eventi Naturali - Eventi Sociopolitici

Esclusioni:
danni da energia nucleare o radioattività; (ii) dolo o colpa grave; (iii) gare sportive;
cristalli: rigature, abrasioni, danni da eventi sociopolitici;
eventi naturali: danni da eventi sociopolitici;
eventi sociopolitici: danni da calamità naturali.

Sezione Infortuni del conducente

Esclusioni: (i) infortuni causati da ubriachezza o stupefacenti; (ii) eventi sociopolitici e calamità naturali; (iii) gare sportive; (iv) partecipazione volontaria a tumulti, aggressioni o atti violenti; (v) ernie, lesioni muscolari, rotture sottocutanee dei tendini; (vi) infarti di qualsiasi causa.

Sezione Pedalo Sicuro

Esclusioni: (i) non coperti risciò, tandem, monopattini; (ii) non sono terzi l'Assicurato e i familiari conviventi; (iii) esclusi danni a cose in consegna o custodia; (iv) eventi sociopolitici; (v) detenzione o impiego di esplosivi, onde elettriche/magnetiche; (vi) dolo dell'intestatario o familiari; (vii) attività industriali, commerciali, a scopo di lucro; (viii) gare ciclistiche competitive

Sezione Tutela legale

Esclusioni: (i) guida senza assicurazione obbligatoria RCA; (ii) guida da parte di conducente non abilitato; (iii) veicolo non conforme; (iv) materia fiscale e amministrativa

Sezione Assimoco Assistance
Esclusioni: (i) eventi sociopolitici; (ii) calamità naturali; (iii) stato di ebbrezza o stupefacenti; (iv) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio; (v) gare sportive.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione Incendio
Limitazioni: (i) Soccorso vittime della strada: massimo € 260 per evento; (ii) Indennità giornaliera: € 26 al gg, max 30 giorni; (iii) Spese di immatricolazione: massimo € 260 per sinistro; (iv) Collisione con veicoli non assicurati: massimo € 3.000; (v) Dispositivi di sicurezza: massimo € 1.000.

Sezione Furto e rapina
Limitazioni: (i) minimo e scoperto variabili a scelta del Contraente; (ii) Indennità giornaliera in caso di furto totale: € 26 al giorno, massimo 30 giorni; (iii) Spese di rimozione e parcheggio: massimo € 520 per anno; (iv) Spese di immatricolazione: massimo € 260 per sinistro.

Sezione guasti accidentali – Kasko
Limitazioni: (i) Kasko: scoperto e minimo a scelta tra: 10% - 500€, 15% - 750€, 20% - 1000€, spese di immatricolazione: massimo € 260,00 per sinistro; (ii) Collisione Valore Intero: attivabile per veicoli immatricolati da più di otto anni, scoperto 10% e minimo € 250, spese di immatricolazione: massimo € 260 per sinistro.; (iii) Collisione Primo Rischio Assoluto: prestata solo all'atto di rinnovo annuale se copertura già in essere, franchigia € 250 per sinistro, massimale € 5.000/anno; (iv) Kasko e Collisione sono attivabili per veicoli immatricolati da non più di otto anni.

Sezione Cristalli – Eventi Naturali – Eventi Sociopolitici – Animali Selvatici – Estensione Sicurezza
Limitazioni: (i) **Cristalli**: massimale variabile, franchigie variabili, azzerabili presso strutture convenzionate; **Eventi naturali:** scoperto 10% e minimo € 300, spese di immatricolazione massimo € 260 per sinistro; **Eventi sociopolitici:** scoperto 10% e minimo € 500, spese di immatricolazione massimo € 260 per sinistro; **Animali selvatici:** massimo € 4.000 senza franchigia, morsicature da roditori: massimo € 1.000, franchigia € 100; **Estensione Sicurezza:** (i) Soccorso vittime della strada: massimo € 260 per evento; (ii) Collisione con veicoli non assicurati: massimo € 3.000; (iii) Dispositivi di sicurezza: massimo € 1.000; (iv) Rifacimento chiavi: massimo € 500.

Sezione Infortuni del Conducente
Limitazioni: (i) limitazioni relative al grado di indennizzo secondo tabella percentuale di invalidità permanente.

Sezione Pedalo Sicuro
Limitazioni: (i) copertura valida solo in Italia, San Marino, Vaticano e Paesi esteri confinanti; (ii) limiti specifici per ogni prestazione.

Sezione Tutela Legale
Limitazioni: (i) massimale variabile: € 30.000 o € 50.000; (ii) estensione veicoli elettrici/ibridi plug-in: massimale € 30.000; (iii) limiti specifici per ogni prestazione.

Sezione Assimoco Assistance
Limitazioni: (i) prestazioni fornite massimo tre volte per tipo all'anno; (ii) limiti specifici per ogni prestazione.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli appartenenti ai Settori I e II (cioè autovetture e autotassametri).

Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione sono pari al 13% calcolati sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Il'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it. per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail : ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it. L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: RCA* , Tutela Legale 12,5%, Assistenza 12,5%, Infortuni Conducente 12,5%, Incendio - Furto/Rapina - Cristalli - Eventi Naturali - Eventi Sociopolitici - Collisione con Animali Selvatici - Kasko e Collisione 13,5% (12,5% + 1% al Fondo Antiracket), Pedalo Sicuro (Responsabilità Civile Generale) 22,25% (21,25%+1% al Fondo antiracket). * Le singole province possono deliberare la variazione dell'aliquota d'imposta R.C.A, per tutti i veicoli ad esclusione dei ciclomotori, di 3,5 punti percentuali in più od in meno.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.**
Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193** e dai relativi decreti attuativi, sono **previsti termini inferiori**, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link
www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.
Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

ASSIDRIVE

Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente. - Autovetture -

Il presente documento deve essere consegnato al ***Contraente*** prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della ***POLIZZA***
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Allegato 1

Set Informativo Mod. A001/B Banche– Ed. 10/2026

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Gruppo Assimoco
ASSIcurazioni MOvimento COoperativo

Assimoco
ASSIcurazioni MOvimento COoperativo

Mod. A001/B Banche– Ed. 10/2026

AREA CLIENTI
La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro.
Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!

DA ORA PUOI ANCHE

PAGARE I PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO

RICHIEDERE MODIFICHE AI DATI PERSONALI

RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO

E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del **contratto**)*
2 Prepara il tuo codice fiscale
3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.

1

VAI SU ASSIMOCO.IT
Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".

2

COMPILA I CAMPI
Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visone dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.

3

CONTROLLA LA TUA EMAIL
Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.

4

COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE
Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità a famiglie, imprese, cooperative, associazioni ed enti del Terzo settore.

Assimoco, grazie agli accordi distributivi con BCC Banca Iccrea, Cassa Centrale Banca e la pluriennale partnership con Casse Rurali Raiffeisen è la Compagnia di riferimento del Credito Cooperativo italiano.

L'offerta del Gruppo è in grado di soddisfare i bisogni assicurativi di persone e imprese attraverso una gamma di prodotti dedicata alle esigenze di risparmio e di investimento, alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato in modo significativo l'offerta specifica per il Terzo settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello e un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" e oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco; Federazione e Casse Rurali Raiffeisen, Fondosviluppo, nonché altre Federazioni Regionali, Banche e Agenzie appartenenti al movimento cooperativo.

ASSIMOCO S.P.A.
Sede legale e Direzione Generale:
Centro Leoni, Edificio B
Via Giovanni Spadolini, 7
20141 Milano MI
www.assimoco.it
Telefono: 02/269621
Fax: 02/26920266
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it
Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la ***polizza*** **AUTOTUTELA AUTOVETTURE**

AUTOTUTELA AUTOVETTURE è l'assicurazione auto nata per offrire a lei e alla sua famiglia tutta la sicurezza di cui ha bisogno quando è alla guida.
Oltre alla responsabilità civile, obbligatoria per poter circolare con il suo veicolo e che la tutela dai danni che può provocare agli altri quando è alla guida, anche in aree private, può decidere di scegliere anche altre garanzie per tutelarsi da eventuali danni subiti dal veicolo e/o dal conducente.
Potrà quindi scegliere tra molte garanzie quali il **furto**, l'**incendio**, le **calamità naturali**, gli **eventi sociopolitici**, la **collisione** o la **kasko** e la rottura di **cristalli**.
Per le situazioni di particolari necessità (ad esempio soccorso stradale, traino, auto sostitutiva) può scegliere le prestazioni di **assistenza** e nel caso di controversie connesse all'utilizzo del suo veicolo potrà usufruire di servizi di **tutela legale** che coprano i costi per un legale.
Inoltre poiché il conducente è l'unico che in caso di ***incidente*** con responsabilità non è risarcito, con la garanzia **infortuni del conducente** potrà proteggersi anche da questa eventualità.
Infine abbiamo previsto un'ulteriore garanzia chiamata **Pedalo Sicuro,** con la quale verrà tutelato per i danni causati sia agli altri che a se stesso durante l'utilizzo della sua bicicletta.

COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo **documento** degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del ***Contraente*** e dell'***Assicurato***, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.

IL GLOSSARIO

Nel testo di ***polizza*** sono state evidenziate, riportandole in ***grassetto corsivo***, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: ***polizza***).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Mod. A001/B Banche– Ed. 10/2026

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana che ha assunto la qualifica di Società Benefit

COS'È UNA SOCIETÁ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.
Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato.
Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE 6

COSA POSSO ASSICURARE 6
Art. 1 – Cosa assicuriamo 6
Art. 2 – I danni assicurati 6
Art. 3 – La tipologia del cliente intestatario del veicolo assicurato 7
Art. 4 - Condizioni valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati 7
Art. 5 – Attestazione sullo stato del rischio 8
Art. 6 – Criteri di assegnazione della classe di merito di conversione universale (C.U.) 8
Art. 7 – Criteri di assegnazione della classe di merito interna Assimoco 9

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 11
Art. 8 – Clausola premio protetto 11

CHI NON È ASSICURATO 12
Art. 9 – Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile da circolazione 12

LIMITI DI COPERTURA 12
Art. 10 – Esclusioni e rivalsa 12
Art. 11 – Rinuncia al diritto di rivalsa 13
Art. 12 – Tabella riepilogativa delle franchigie 14

DOVE VALE LA COPERTURA 14
Art. 13 – Estensione territoriale e carta verde 14

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 14
Art. 14 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 14
Art. 15 – Modalità per la liquidazione dei sinistri 15
Art. 16 – Gestione delle vertenze 16

SEZIONE INCENDIO 17

COSA POSSO ASSICURARE 17
Art. 17 – I beni assicurabili 17
Art. 18 – i valori assicurabili 17
Art. 19 – I danni assicurati 17
Art. 20 – Spese assicurate 18

COSA NON E' ASSICURATO 18
Art. 21 – I danni non assicurati 18

LIMITI DI COPERTURA 19
Art. 22 – Tabella riepilogativa delle franchigie 19

DOVE VALE LA COPERTURA 19
Art. 23 – Estensione territoriale 19

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 19
Art. 24 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 19
Art. 25 – Riparazioni – sostituzioni in natura delle cose danneggiate 19
Art. 26 – Determinazione dell'ammontare del danno 19
Art. 27 – Limiti di indennizzo 20
Art. 28 – Regola proporzionale 20
Art. 29 – modalità di valutazione del danno 20
Art. 30 – Compiti dei periti 20
Art. 31 – Scoperto e franchigia 21
Art. 32 – Offerta e pagamento dell'indennizzo 21

SEZIONE FURTO E RAPINA 22

COSA POSSO ASSICURARE 22
Art. 33 – I beni assicurabili 22
Art. 34 – I valori assicurabili 22

Art. 35 – I danni assicurati 22
Art. 36 – Spese assicurate 24

COSA NON E' ASSICURATO 24
Art. 37 – I danni non assicurati 24

I LIMITI DI COPERTURA 24
Art. 38 – Tabella riepilogativa delle franchigie 24

DOVE VALE LA COPERTURA 25
Art. 39 – Estensione territoriale 25

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 25
Art. 40 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 25
Art. 41 – Riparazioni – sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 25
Art. 42 – Determinazione dell'ammontare del danno 25
Art. 43 – Limiti di indennizzo 26
Art. 44 – Regola proporzionale 26
Art. 45 – Modalità di valutazione del danno 26
Art. 46 – Compiti dei periti 26
Art. 47 – Scoperto e minimo 27
Art. 48 – Offerta e pagamento dell'indennizzo 27
Art. 49 - Recuperi 27

SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI – KASKO E COLLISIONE 28

COSA POSSO ASSICURARE 28
Art. 50 – I beni assicurabili 28
Art. 51 – I valori assicurabili 28
Art. 52 – I danni assicurati 28
Art. 53 – Spese assicurate 29

COSA NON È ASSICURATO 29
Art. 54 – I danni non assicurati 29

LIMITI DI COPERTURA 30
Art. 55 – Tabella riepilogativa delle franchigie 30

DOVE VALE LA COPERTURA 30
Art. 56 – Estensione territoriale 30

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 30
Art. 57 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 30
Art. 58 – Riparazioni – sostituzioni in natura delle cose danneggiate 30
Art. 59 – Determinazione dell'ammontare del danno 30
Art. 60 – Limiti di indennizzo 31
Art. 61 – Regola proporzionale 31
Art. 62 – Modalità di valutazione del danno 31
Art. 63 – Compiti dei periti 31
Art. 64 – Scoperto, minimo e franchigia 32
Art. 65 – Offerta e pagamento dell'indennizzo 32
Art. 66 – Rinuncia al diritto di surrogazione 32

SEZIONE CRISTALLI - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI – ANIMALI SELVATICI - ESTENSIONE SICUREZZA 33

COSA POSSO ASSICURARE 33
Art. 67 – I beni assicurabili 33
Art. 68 – I danni assicurati 33
Art. 69 – Spese assicurate 35

COSA NON E' ASSICURATO 35
Art. 70 – I danni non assicurati 35

LIMITI DI COPERTURA **35**
Art. 71 – Tabella riepilogativa delle franchigie 35

DOVE VALE LA COPERTURA **36**
Art. 72 – Estensione territoriale 36

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO **36**
Art. 73 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 36
Art. 74 – Cosa può fare il contraente/assicurato in caso di danno da rottura/scheggiatura cristalli 36
Art. 75 – Cosa può fare il contraente/assicurato in caso di danno da grandine 37
Art. 76 – Liquidazione del danno da rottura/scheggiatura cristalli 37
Art. 77 – Riparazioni – sostituzioni in natura delle cose danneggiate 37
Art. 78 – Determinazione dell'ammontare del danno 38
Art. 79 – Limiti di indennizzo 39
Art. 80 – Regola proporzionale 39
Art. 81 – Modalità di valutazione del danno 39
Art. 82 – Compiti dei periti 39
Art. 83 – Scoperto e franchigia 39
Art. 84 – Offerta e pagamento dell'indennizzo 40

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE **41**

CHI POSSO ASSICURARE/QUALI SONO LE PRESTAZIONI **41**
Art. 85 – I soggetti assicurati 41
art. 86 – Come opera la garanzia 41
Art. 87 – Prestazioni per il caso di morte 41
Art. 88 – Prestazioni per il caso di invalidità permanente 41

COSA NON È ASSICURATO **41**
Art. 89 – I danni non assicurati 41

DOVE VALE LA COPERTURA **41**
Art. 90 – Estensione territoriale 41

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO **41**
Art. 91 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 41
Art. 92 – Criteri di liquidazione 42
Art. 93 – Liquidazione e pagamento dell'indennità 42
Art. 94 – Controversia sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni 42
Art. 95 – Rinuncia al diritto di surrogazione 43
Art. 96 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge 43

SEZIONE PEDALO SICURO **44**

CHI E COSA POSSO ASSICURARE **44**
Art. 97 – I soggetti assicurati 44
Art. 98 – Cosa assicuriamo 44

CHI E COSA NON E' ASSICURATO **46**
Art. 99 – Soggetti esclusi 46
Art. 100 – I danni non assicurati 46

LIMITI DI COPERTURA **47**
Art. 101 – Tabella riepilogativa delle franchigie 47

DOVE VALE LA COPERTURA **47**
Art. 102 – Estensione territoriale 47

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO **47**
Art. 103 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro responsabilità civile 47
Art. 104 – Liquidazione del danno – responsabilità civile 47
Art. 105 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro infortuni 47
Art. 106 – Liquidazione del danno - infortuni 48

Art. 107 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro assistenza 49

SEZIONE TUTELA LEGALE 50

COSA POSSO ASSICURARE 50
Art. 108 – Il fornitore della garanzia tutela legale 50
Art. 109 – Opzione light circolazione stradale 50
Art. 110 – Opzione full circolazione stradale 50
Art. 111 – Veicolo elettrico/ibrido plug-in (estensione facoltativa) 51
Art. 112 – Chi è assicurato 52

COSA NON È ASSICURATO 52
Art. 113 – I danni non assicurati 52
Art. 114 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate 53

LIMITI DI COPERTURA 53
Art. 115 – Tabella riepilogativa delle Limitazioni 53

DOVE VALE LA COPERTURA 53
Art. 116 – Estensione territoriale 53

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 54
Art. 117 – Richiesta telefonica delle prestazioni, regolarizzazione e invio dei documenti 54
Art. 118 – Insorgenza del sinistro 54
Art. 119 – La gestione stragiudiziale della controversia 54
Art. 120 – La gestione giudiziale delle cause civili e dei procedimenti penali 55
Art. 121 – Gestione unitaria della pratica di sinistro 55
Art. 122 – Quando la persona assicurata perde il diritto alle prestazioni 55
Art. 123 – Termine per il pagamento delle spese in copertura 55
Art. 124 – Di cosa non sono responsabili Assimoco e Das 56
Art. 125 – Disaccordo sulla gestione del sinistro 56
Art. 126 – Recupero di somme 56

SEZIONE ASSISTENZA 57

COSA POSSO ASSICURARE 57
Art. 127 – Il fornitore delle prestazioni preViste dalla garanzia assistenza 57
Art. 128 – Prestazioni fornite 57
Art. 129 – Garanzia assistenza light 57
Art. 130 – Garanzia Assistenza full (in aggiunta a quanto previsto per la garanzia light) 61

COSA NON E' ASSICURATO 62
Art. 131 – Quando non si ha diritto ad alcun tipo di assistenza 62

LIMITI DI COPERTURA 62
Art. 132 – Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite 62
Art. 133 – Limiti di copertura per i costi e le spese sostenute nell'ambito delle prestazioni garantite 62
Art. 134 – Tabella riepilogativa delle limitazioni 63

DOVE VALE LA COPERTURA 63
Art. 135 – Validità territoriale della garanzia assistenza 63

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 63
Art. 136 – Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza 63
Art. 137 – Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute 64

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 65

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 65
Art. 138 – Obbligo di dichiarazioni veritiere e comunicazione di aggravamento di rischio 65
Art. 139 – Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni 65
Art. 140 – Modifiche dell'assicurazione 65

Art. 141 – Oneri fiscali a carico del contraente 65
Art. 142 – Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 65
Art. 143 – Rinvio alle norme di legge 65
Art. 144 – Foro competente 65

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO 65
Art. 145 – Termini e modalità di pagamento del premio 65

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE 66
Art. 146 – Durata temporale dell'assicurazione 66
Art. 147 – Sospensione in corso di contratto / Interruzione temporanea di contratto 66

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE 67
Art. 148 – Contratto senza tacito rinnovo 67
Art. 149 – Trasferimento della proprietà del veicolo 67
Art. 150 – Cessazione di rischio per demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 68
Art. 151 – Decesso del proprietario del veicolo assicurato 69
Art. 152 – Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo (operante per la sola sezione responsabilità civile) 69
Art. 153 – Sezioni diverse dalla responsabilità civile dei veicoli 69

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 70
GLOSSARIO 73
ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSE
ALLEGATO 2 - TABELLE DI ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITA'

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 1 – COSA ASSICURIAMO

Assimoco assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto, nei limiti previsti dal Codice della Strada per la tipologia del veicolo indicato in ***polizza.***

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi ***massimali*** di Responsabilità civile indicati sulla ***polizza*** i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Il ***massimale*** è la somma massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.
ESEMPIO:
Valore del ***massimale***: € 7.750.000
Danno riconosciuto: € 7.900.000
Importo risarcito: € 7.750.000

ART. 2 – I DANNI ASSICURATI

La garanzia copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Nell'ambito dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia copre inoltre:

3. la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
4. la Responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
5. le spese medico veterinarie sostenute per la cura di lesioni riportate dall'animale trasportato a bordo del veicolo assicurato, purché:
   - l'animale trasportato rientri nell'ambito degli animali domestici ed il trasporto sia effettuato secondo quanto disposto dall'art. 169 del Codice della Strada;
   - sia possibile certificare l'effettivo verificarsi del sinistro (riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato) e le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica del sinistro stesso;
   - l'animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991.

   L'estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo sinistro durante l'annualità assicurativa.
6. CIRCOLAZIONE IN AREE AEROPORTUALI

   La Compagnia, in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali, copre i danni causati dal veicolo assicurato:
   - all'interno dell'Area Sterile entro il massimale indicato in polizza e comunque per un importo mai superiore ai 15.000.000 €;
   - All'interno delle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili entro il limite minimo di legge pari a 7.750.000 €.
7. RICORSO TERZI DA INCENDIO

   La Compagnia copre i danni diretti e materiali causati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato, fino al limite di 200.000 Euro, innalzabile a 500.000 Euro con un pagamento di un sovrappremio.

   Sono comunque esclusi i danni causati:
   - da scoppio non seguito da incendio

- alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, a meno che si tratti dei Locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso. (Ricorso terzi)

ART. 3 – LA TIPOLOGIA DEL CLIENTE INTESTATARIO DEL VEICOLO ASSICURATO

L'indicazione della "Tipologia Cliente", che fa riferimento allo stato dell'intestatario del veicolo assicurato o del ***Contraente***, viene riportata in scheda di ***polizza*** in base alle dichiarazioni rilasciate dal ***Contraente*** all'emissione del contratto. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, ***Assimoco***, in presenza di ***sinistro***, applicherà una riduzione in caso di ***indennizzo*** diretto o agirà in ***rivalsa*** nei confronti del ***Contraente*** in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

a) BANCA: Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari). All'atto della stipula di ***polizza*** dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.

b) COOPERAZIONE: Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della ***polizza*** dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.

c) TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO: Enti del Terzo Settore (come definiti dall'Art. 4 del d.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e loro Dipendenti, Soci e Volontari. All'atto della stipula di ***polizza*** dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.

d) TERZI: Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.

ART. 4 - CONDIZIONI VALIDE QUANDO L'ASSICURAZIONE SIA RIFERITA AD UNO DEI RISCHI INDICATI

1. AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

2. DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Assimoco assicura la responsabilità del ***Contraente*** e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo e/o del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli e i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 520,00 Euro per ogni ***sinistro***.

3. RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalla tariffa Bonus/Malus. In tal caso non si applica quanto disposto dall'art. 1901 - 2°comma del Codice Civile. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione del caso di cambio di residenza del Proprietario, o di sede legale in caso di Società. Qualora tale variazione comporti un aumento del ***premio*** si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di ***premio*** non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

4. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA
Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza. Non si applicano le regole evolutive previste dalla tariffa Bonus/Malus.

5. AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO
Il ***Contraente*** dichiara e ***Assimoco*** prende atto che il veicolo descritto in ***polizza*** è iscritto in uno dei seguenti registri:
- Automotoclub Storico Italiano (ASI);

- Storico Lancia;
- Italiano Fiat;
- Italiano Alfa Romeo;
- Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C..

6. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON NON PIU' DI 9 POSTI
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

7. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
Il ***Contraente*** dichiara e ***Assimoco*** prende atto che il Locatore del veicolo assicurato con la presente ***polizza*** è munito della prescritta licenza per la locazione.

ART. 5 – ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Assimoco si impegna, trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto:

1. a mettere a disposizione dell'avente diritto l'***attestazione sullo stato del rischio*** in **Area Clienti;**

2. ad inviare le informazioni relative all'***attestazione sullo stato del rischio*** alla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015.

L'avente diritto può comunque richiederne la stampa o l'invio tramite e-mail presso il proprio intermediario. In questi casi il documento rilasciato ha funzionalità puramente informative e non può essere utilizzato per la stipulazione di un nuovo contratto.

Assimoco mette a disposizione dell'***Assicurato*** l'***Attestazione sullo stato del rischio*** in caso di cessazione anticipata di contratto ed indipendentemente dalla causa della cessazione stessa se avvenuta dopo il termine del ***periodo di osservazione***.

Assimoco non rilascia l'***Attestazione***, ove non si sia concluso il periodo di osservazione, nel caso di:

a) sospensione della garanzia nel corso del contratto;
b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di ***premio***;
d) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
e) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale.

L'***Attestato di rischio*** è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa del proprietario del veicolo (o del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio) relativamente alla garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). Ogni compagnia acquisisce dalla Banca dati degli ***Attestati di rischio*** le informazioni in esso contenute al fine di conoscere il rischio che devono assicurare.

ART. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

All'atto della stipulazione del contratto proveniente da altra compagnia, ***Assimoco*** rileva le informazioni relative all'***Attestazione sullo stato del rischio*** rilasciate dal precedente assicuratore prelevandole direttamente dalla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015.

L'individuazione della ***classe di merito*** di conversione universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati:

1. ATTESTATO CON INDICAZIONE DELLA CLASSE C.U.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio ***Assimoco*** o derivanti da altra Compagnia con indicazione della ***classe di merito C.U.***:

a. al contratto da stipulare può essere applicata la classe di merito C.U. maturata dall'Intestatario nel corso delle precedenti annualità assicurative con riferimento al medesimo veicolo o a quello per il quale il veicolo da assicurare risulti sostitutivo.

Nel caso in cui l'Attestazione sullo stato del Rischio conseguita risulti esente da sinistri nelle ultime cinque annualità, all'Intestatario può essere riconosciuta una classe migliorativa maturata all'interno del proprio nucleo familiare.

b. al nuovo contratto da stipulare, relativo a un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di ***polizza*** assicurativa o da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare, viene riconosciuta la medesima ***classe di merito C.U.*** risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Diversamente, al contratto da stipulare viene applicata la ***classe di merito C.U.*** 14.

2. ATTESTATO SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE C.U.
Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio ***Assimoco*** o derivanti da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della ***classe di merito C.U.*** si procede all'assegnazione della classe in base ai seguenti criteri, come previsto dal Provvedimento n.72 Ivass:
a. in caso di rischio proveniente da tariffa ***Franchigia*** viene determinata la ***classe di merito*** sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da successiva tabella:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
b. nel caso di rischio proveniente da tariffa Fissa verrà assegnata la ***classe di merito*** 14, a prescindere dalla sinistrosità riportata nelle annualità precedenti.

ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA ASSIMOCO

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di ***premio*** rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel ***periodo di osservazione*** della sinistrosità e si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di ***premio*** crescenti dalla 1 alla 18 a parità di altri parametri di tariffa.
La determinazione della ***classe di merito*** relativa al contratto proveniente da altra Compagnia sarà fatta utilizzando la sotto riportata tabella di corrispondenza fra le classi di merito interne applicate da ***Assimoco*** in funzione della ***classe di merito*** di C.U. risultante dall'***Attestazione sullo Stato del Rischio*** rilasciata dall'altra Compagnia.

Classe CU di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione Assimoco
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

1. In caso di mancanza dell'***Attestazione sullo stato del rischio*** sulla banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, ***Assimoco*** procede con le seguenti modalità:
- considera le informazioni contenute nell'***Attestazione sullo stato del rischio*** relativo all'annualità precedente che verrà completata con le dichiarazioni del ***contraente***.
- verifica presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, rettifica il contratto con conseguente modifica del ***premio*** a debito o credito del ***contraente***.
- valuta, in caso di assoluta mancanza di informazioni, l'assunzione del rischio sulla base della

documentazione che il cliente ha presentato. ***Assimoco*** si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, rettifica il contratto con conseguente modifica del ***premio*** a debito o credito del ***contraente***.
- assegna, in caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa, il contratto alla classe più sfavorevole (C.U. 18).

2. In caso di assicurazione di un ulteriore veicolo intestato al medesimo soggetto o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, già titolare di ***polizza*** assicurativa, ***Assimoco*** assegna il nuovo contratto alla medesima ***classe di merito C.U.*** del veicolo già assicurato. La ***classe di merito interna Assimoco*** viene determinata in base alla tabella di cui sopra.

3. Per la stipulazione di contratti relativi a:
- veicoli immatricolati al P.R.A. per la prima volta
- veicoli assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A.

il ***Contraente*** è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla ***classe di merito*** 18 (sia interna che C.U.).

4. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno:
- il ***Contraente*** deve esibire il precedente contratto temporaneo;
- deve pagare il premio previsto dalla tariffa per la ***classe di merito*** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a tale classe;
- qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi si applicano le disposizioni relative ai casi di mancanza dell'***Attestazione sullo stato del rischio*** previsti al precedente punto 1.

5. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con clausola di "***franchigia*** fissa ed assoluta" per durata inferiore all'anno, ***Assimoco*** assegna il contratto alla classe 13.

6. Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il ***Contraente*** provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore, non si applicano le disposizioni relative ai casi di mancanza dell'***Attestazione sullo stato del rischio*** previsti al precedente punto 1. In tal caso il ***Contraente*** deve:
- dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione;
- dichiarare la ***classe di merito*** alla quale esso era stato assegnato, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

7. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il ***Contraente*** consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri in tutto il periodo assicurativo precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
In assenza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla ***classe di merito*** 14.

8. In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla ***classe di merito*** di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che ***Assimoco*** abbia o meno effettuato, nel corso del ***periodo di osservazione***, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. I sinistri verranno considerati nel modo seguente:

a) ogni ***sinistro*** per il quale sia stata riconosciuta responsabilità principale verrà considerato come singolo ***sinistro***;

b) ogni ***sinistro*** per il quale sia stata riconosciuta una responsabilità paritaria verrà cumulato, nel corso del quinquennio di osservazione, con altri sinistri della medesima tipologia, sulla base delle relative percentuali; al raggiungimento del valore del 51% tale cumulo verrà considerato come singolo ***sinistro***.

In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di ***sinistro*** o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del ***periodo di osservazione*** terminato presso la Compagnia che ha gestito il ***sinistro*** e comunque entro la fine dell'ultimo ***periodo di osservazione***, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.
I sinistri osservati in un ***periodo di osservazione*** non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo

successivo.
Le stesse regole saranno applicate per l'evoluzione della ***classe di merito*** secondo la seguente Tabella di Conversione Universale (riportata all'art. 3 del Provvedimento n.72/2018 IVASS).

Classe di Merito Interna Assimoco	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4 o +
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

9. Nel caso in cui un ***sinistro*** già eliminato come senza seguito venga riaperto, ***Assimoco*** procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del ***sinistro*** stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del ***premio***.
10. Il ***Contraente*** può evitare le maggiorazioni di ***premio*** o fruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 8, restituendo ad ***Assimoco*** o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA), direttamente o tramite l'Intermediario ***Assimoco***, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del ***periodo di osservazione*** precedente al rinnovo stesso. In tal caso, ***Assimoco*** metterà a disposizione dell'***Assicurato***, entro 15 giorni dalla data della richiesta, nuova ***Attestazione sullo Stato del Rischio***, rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati, dei quali non sarà fatta più menzione.
11. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il ***periodo di osservazione*** in corso.
12. In caso di evento che determini una cessazione anticipata del contratto, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà dell'ultima ***Attestazione sullo stato del rischio*** conseguita.
13. Qualora il veicolo oggetto di furto o di consegna in conto vendita venga successivamente ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l'***Assicurato*** si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto precedente, ***Assimoco*** stipulerà un nuovo contratto in ***classe di merito*** 14. Resta salva la possibilità di far valere classi più favorevoli sulla base delle disposizioni in vigore.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 8 – CLAUSOLA PREMIO PROTETTO

In sede di rinnovo del contratto, Assimoco si impegna a limitare la maggiorazione di premio prevista in caso di sinistro:
- fino ad un massimo del 5% rispetto al premio pagato nella precedente annualità, in caso di primo sinistro occorso;
- del 35% rispetto al premio pagato nella precedente annualità, in caso di secondo sinistro occorso all'interno dello stesso periodo di osservazione.

Resta ferma l'evoluzione in malus della classe di merito, in base a quanto descritto nel precedente articolo.

La clausola "Premio protetto" può essere attivata per i clienti che abbiano un'Attestazione sullo

stato del rischio con:
- pagellino senza sinistri e/o annualità non assicurate ("NA"), osservato per l'anno in corso e nelle cinque annualità precedenti;
- classe CU inferiore alla 9.

Una volta beneficiato di quanto previsto, venendo meno i requisiti indicati, la clausola "Premio protetto" non potrà più essere acquistata nei successivi rinnovi.

CHI NON È ASSICURATO

ART. 9 – SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

La garanzia non copre:

1. i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato, nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del ***sinistro***.

Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti i seguenti soggetti, limitatamente ai danni alle cose:

2. il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;

3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti sopra citati;

4. gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'***Assicurato*** provvede abitualmente al loro mantenimento;

5. ove l'***Assicurato*** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nei precedenti punti.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 10 – ESCLUSIONI E RIVALSA

Assimoco eserciterà il diritto di ***rivalsa*** per l'intera somma che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni in caso di:
- guida senza patente (patente mai conseguita, ritirata o sospesa)
- dolo del conducente
- danni alla pavimentazione stradale derivanti da circolazione su cingoli

Inoltre, ***Assimoco*** eserciterà il diritto di ***rivalsa***, entro i limiti indicati, per le casistiche di seguito elencate.

Conducente non idoneo

Rivalsa fino a 500 Euro in caso di:
- guida in stato di ebbrezza
- guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Rivalsa fino a 1.000 Euro in caso di:
- guida nel mancato rispetto dei codici unionali
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:
- guida con patente scaduta

Rivalsa fino a 5.000 Euro in caso di:
- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela

2. *Veicolo* non idoneo

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- mancata revisione del veicolo, solo se la revisione è scaduta da sei mesi;
- autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;
- ***veicolo*** dato a noleggio con conducente, se:
  a) il noleggio viene effettuato senza la licenza
  b) il veicolo non risulta guidato dal proprietario o da un suo dipendente
  c) il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti

In tutti gli altri casi non citati in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni,

Assimoco si riserverà di esercitare il diritto di ***rivalsa*** fino a 3.000 Euro.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del ***veicolo*** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il diritto di ***rivalsa*** consente ad ***Assimoco*** di agire nei confronti del responsabile del ***sinistro*** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

L'elenco delle rivalse è riportato nella tabella di cui all'allegato "Schema rivalse".

ART. 11 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto sopra indicato, ***Assimoco*** rinuncia al diritto di ***rivalsa*** nei confronti del Proprietario e del Conducente:

1. in caso di guida senza patente:
- se il conducente ha superato positivamente l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida ed è in attesa del documento.
Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale.
- se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro (solo in caso di guida con patente ritirata o sospesa).

2. in caso di guida con patente scaduta:
- se la patente al momento del sinistro risulta scaduta da meno di sei mesi ed il rinnovo avviene entro tre mesi dal sinistro.
Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale.
- se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.

3. in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- se conducente diverso da contraente, nei confronti del solo contraente di polizza/proprietario se non a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro
- se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro

CLAUSOLA RINUNCIA ALLA RIVALSA

In aggiunta a quanto sopra, ***Assimoco*** rende operante una clausola di rinuncia alla rivalsa, con la quale la Compagnia annullerà eventuali azioni di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente in caso di:

- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela
- guida nel mancato rispetto dei codici unionali
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto
- autoveicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore;
- veicolo dato a noleggio con conducente (in caso si verifichi uno degli eventi soggetti a rivalsa)
- danni subiti dai terzi trasportati a fronte di trasporto non conforme;
- mancata revisione del veicolo, quando la revisione sia scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti

L'elenco delle casistiche rientranti nella clausola è riepilogato schematicamente nella tabella di cui all'allegato "Schema rivalse".

ART. 12 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

RESPONSABILITA' CIVILE	
GARANZIA	**MASSIMALE**
Danni a cose di terzi trasportati	€ 520/sinistro
Ricorso terzi da incendio	200.000€ 500.000€
Circolazione aree aeroportuali	7.750.000 € in aree movimento, manovra e sosta degli aeromobili Entro limite 15.000.000 € aree sterili.
RIVALSE	
CONDUCENTE NON IDONEO	Importi riepilogati nella tabella di cui all'allegato "Schema rivalse"
VEICOLO NON IDONEO	
ALTRI CASI	

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della ***Carta Verde***, le cui sigle internazionali, indicate sulla ***Carta Verde*** stessa, non siano barrate. ***Assimoco*** è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (***Carta Verde***). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla ***polizza***. Per la ***Carta Verde*** la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa. La ***Carta Verde*** è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il ***premio*** o la rata di ***premio***. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, ***Assimoco*** risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del ***premio*** o delle rate di ***premio*** successive. Qualora la ***polizza*** in relazione alla quale è rilasciata la ***Carta Verde*** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla ***Carta Verde***, il ***Contraente*** è obbligato alla immediata distruzione della stessa; Assimoco eserciterà diritto di ***rivalsa*** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 138.

La ***carta verde*** (certificato internazionale di assicurazione) attesta la validità della garanzia all'estero e consente ad un veicolo di entrare e circolare in un paese estero essendo in regola con l'obbligo di assicurazione R.C. auto obbligatoria del paese visitato. Il possesso della ***carta verde*** è normalmente verificato alla frontiera e la stessa deve essere esibita in ogni caso quando accade un sinistro. La ***carta verde*** nasce da un accordo internazionale e viene rilasciata sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del paese di immatricolazione del veicolo. Per l'Italia, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione è l'Ufficio Centrale Italiano (UCI).

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 14 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:
- denunciare il ***sinistro*** entro tre giorni dalla data in cui l'evento si è verificato o l'***Assicurato*** ne ha avuto conoscenza
- compilare la denuncia tramite apposito modulo cartaceo o in formato digitale approvato da IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo CAI) con l'indicazione di tutti i dati relativi alla ***polizza*** ed al ***sinistro***, così come richiesto nel modulo stesso
- corredare la denuncia, nel più breve tempo possibile, con le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al ***sinistro***.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Assimoco ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ART. 15 – MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione di un ***sinistro***, nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:

1. Risarcimento diretto da parte di ***Assimoco*** in caso di ***sinistro*** tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'***Assicurato*** o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel ***sinistro*** siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni – regolamentato al successivo punto 2.

Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:

nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del ***sinistro***;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata ad ***Assimoco*** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.

Assimoco indica, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, alternativamente:
- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

Tale comunicazione, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:

GIORNI	90	60	30
IN CASO DI:	Lesioni	Danni riguardanti solo i veicoli o le cose	Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro

2. Risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l'ipotesi di ***sinistro*** cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il ***sinistro*** sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del ***sinistro***, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel ***sinistro***. Per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del ***sinistro*** la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

3. Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'***Assicurato*** potrà avvalersi

della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni allegando il Modulo CAI compilato in ogni sua parte e indicando:

a) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In tal caso il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del ***sinistro*** il risarcimento dei danni:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il Modulo CAI compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il Modulo CAI compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del ***sinistro*** il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.

ART. 16 – GESTIONE DELLE VERTENZE

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'***Assicurato***, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'***Assicurato*** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Assimoco non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese penali, sia legali che di giustizia.

SEZIONE INCENDIO

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 17 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli ***accessori*** ad esso stabilmente fissati.

ART. 18 – I VALORI ASSICURABILI

1. VALORE ASSICURATO IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO:

L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal ***Contraente*** e riportato nel modulo di ***polizza***, corrispondente:

- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore o superiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;
- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto con la possibilità per il cliente di indicare un valore diverso se comprovato da documentazione (fattura di acquisto o da perizia).

Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal ***Contraente***; il valore assicurato riportato sul modulo di ***polizza*** deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli ***accessori***. Il valore degli ***accessori*** non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 28.

2. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO IN FASE DI RINNOVO

Ad ogni scadenza anniversaria, se trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, Assimoco riduce automaticamente il ***valore*** del veicolo secondo le seguenti logiche:

- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** corrispondeva a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo verrà applicata l'ultima quotazione di Quattroruote disponibile alla data del rinnovo;
- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** risultava inferiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo sarà replicato il ***valore*** inizialmente assicurato finché questo non risulterà superiore al ***valore*** Quattroruote.

Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, sono adeguati replicando la stessa percentuale calcolata sul prezzo di acquisto complessivo del veicolo, così come riportato sulla fattura di acquisto.

- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** risultava maggiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo a tale valore verrà applicato un deprezzamento come rilevato dall'andamento di quattroruote nell'ultimo anno.

Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.

Nel caso in cui, all'atto del rinnovo, la quotazione Quattroruote del ***veicolo*** non risulti disponibile, Assimoco ridurrà del 10% l'ultimo ***valore*** rilevato, fino al raggiungimento del ***valore*** minimo consentito.

ART. 19 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal bene assicurato in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.

Sono escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

La garanzia è valida inoltre nei seguenti casi:

1. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Assimoco risponde, fino alla concorrenza di 260,00 Euro per evento, per i danni alle parti interne del veicolo identificato in ***polizza***, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

2. COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI
Assimoco rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Obbligatoria. L'***indennizzo*** viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 Codice Civile, con il limite di 3.000,00 Euro. Quanto sopra purché il danno non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. L'ammontare del danno è stabilito sulla base del ***valore commerciale del veicolo*** al momento del ***sinistro, l'importo liquidabile non potrà superare il valore del veicolo indicato in polizza.***
3. DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Assimoco rimborsa le spese sostenute, in caso di sinistro da circolazione e fino ad un massimo di 1.000 Euro, per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- airbag
- pretensionatori delle cinture di sicurezza
- dispositivi antincendio del veicolo assicurato

Assimoco non rimborsa le spese sostenute se il danno:
- è risarcibile dal responsabile del sinistro
- è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

ART. 20 – SPESE ASSICURATE
Assimoco indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, le spese necessarie sostenute dall'***Assicurato*** che siano conseguenza diretta e materiale del danno subito dal bene assicurato nei seguenti casi:
1. INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI INCENDIO
Assimoco rimborsa il danno derivante all'***Assicurato*** dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio indennizzabile ai termini di ***polizza***, mettendo a disposizione dell'***Assicurato*** un'***indennità*** giornaliera fissa di 26,00 Euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo stesso. Tale ***indennità***, che può avere una durata massima di 30 giorni, decorre dal giorno in cui l'***Assicurato*** ha denunciato l'incendio ad ***Assimoco*** e termina il giorno in cui il veicolo risulti nuovamente disponibile a seguito delle riparazioni.
2. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
In caso di incendio, ***Assimoco*** rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni ***sinistro***.
3. IMPOSTA DI PROPRIETA'
In caso di incendio, ***Assimoco*** rimborsa un importo pari alla quota dell'imposta di proprietà che decorre dal mese successivo a quello del ***sinistro***, fino alla scadenza dell'imposta pagata.

COSA NON E' ASSICURATO

ART. 21 – I DANNI NON ASSICURATI
L'assicurazione non comprende i danni:
1. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
2. verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
3. determinati od agevolati da dolo o colpa grave del ***Contraente***, dell'***Assicurato***, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
4. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 22 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

INCENDIO				
GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO/ FRANCHIGIA	IMPORTO INDENNIZZABILE/MASSIMALE	LIMITAZIONI
Incendio	---	---	Valore commerciale veicolo	
Soccorso vittime della strada	---	---	€ 260/evento	
Indennità giornaliera in caso di incendio	---	---	€26/giorno	Durata massima: 30 giorni
Spese di immatricolazione	---	---	€ 260/sinistro	
Collisione con i veicoli non assicurati	---	---	€ 3.000	
Dispositivi di sicurezza	---	---	€ 1.000	

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 23 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della ***Carta Verde***, le cui sigle internazionali, indicate sulla ***Carta Verde*** stessa, non siano barrate.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'***Assicurato*** quale si ricava delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 24 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:

1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza
2. indicare il tipo e l'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni
3. Allegare in fotocopia alla denuncia, su richiesta di ***Assimoco*** la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato.

ART. 25 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE

L'***Assicurato*** non può far riparare il veicolo senza il consenso di ***Assimoco***, che deve essere dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di ***sinistro***.
Sono consentite le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. ***Assimoco*** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'***indennizzo***, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il ***sinistro***, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'***Assicurato*** entro il termine sopra citato.

ART. 26 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. DANNO PARZIALE

L'importo indennizzabile è calcolato sulla base dei costi di riparazione e/o sostituzione.
Il danno così determinato non può superare il valore indicato in polizza, al netto del valore residuo dopo il sinistro.
Per gli ***accessori*** e gli ***apparecchi fono-audiovisivi***, non di serie, il ***degrado*** non si applica tuttavia l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.

2. DANNO TOTALE

L'importo indennizzabile si determina in base:
a) al ***valore commerciale*** del veicolo al momento del ***sinistro*** indicato sull'ultima pubblicazione

"Automobili usate" di Quattroruote al netto del valore residuo;
b) alla quotazione, alla data del ***sinistro***, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita), qualora il valore del veicolo non sia stato determinato sulla base della quotazione Quattroruote;
c) alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del ***valore commerciale*** degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, in caso di mancata quotazione o di cessazione della pubblicazione Eurotax.
d) al valore assicurato indicato sul simplo di polizza .

In deroga a quanto sopra, se il ***sinistro*** si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero) l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente articolo "*I valori assicurabili*".

ART. 27 – LIMITI DI INDENNIZZO
L'***indennizzo*** non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 28 – REGOLA PROPORZIONALE
Se, al momento del ***sinistro***, i ***valori*** (base, ***accessori*** ed ***apparecchi fono-audiovisivi*** di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 18, sono superiori a quelli assicurati, ***Assimoco*** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti ***valori***.

La regola proporzionale stabilisce che, se al momento del ***sinistro*** i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Esempio:
Valore reale veicolo: € 100.000,00
Valore assicurato in ***polizza***: € 50.000,00
In caso di Danno totale: ***indennizzo*** pari a € 50.000
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: ***indennizzo*** pari a € 5.000,00 (poiché in ***polizza*** l'***Assicurato*** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale del veicolo).

ART. 29 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato secondo le seguenti modalità:
1. accordo diretto tra le Parti
2. quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da ***Assimoco*** e dall'***Assicurato***. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
3. nel caso di mancata nomina del proprio perito o del terzo perito, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'***Assicurato***.

ART. 30 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'***Assicurato*** od il ***Contraente*** abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 24 e 25;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del ***sinistro***;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del ***sinistro***;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di ***Assimoco*** e dell'***Assicurato*** in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 31 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di ***sinistro*** Incendio, ***Assimoco*** corrisponderà all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza***, senza l'applicazione di alcuna ***franchigia***.

Per le altre garanzie valgono i limiti riportati nello schema all'art. 22.

ART. 32 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ***Assimoco*** provvederà al pagamento dell'***indennizzo*** entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

SEZIONE FURTO E RAPINA

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 33 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli ***accessori*** ad esso stabilmente fissati.

ART. 34 – I VALORI ASSICURABILI

1. VALORE ASSICURATO IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO

4. L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:

5. - se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore o superiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;

- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto con la possibilità per il cliente di indicare un valore diverso se comprovato da fattura di acquisto. Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, deve essere

dichiarato dal ***Contraente***; il valore assicurato riportato sul modulo di ***polizza*** deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli ***accessori***. Il valore degli ***accessori*** non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 44.

2. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO IN FASE DI RINNOVO

Ad ogni scadenza anniversaria, se trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, Assimoco riduce automaticamente il ***valore*** del veicolo secondo le seguenti logiche:

- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** corrispondeva a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo verrà applicata l'ultima quotazione di Quattroruote disponibile alla data del rinnovo;
- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** risultava inferiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo sarà replicato il ***valore*** inizialmente assicurato finché questo non risulterà superiore al ***valore*** Quattroruote.
- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** risultava maggiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo a tale valore verrà applicato un deprezzamento come rilevato dall'andamento di quattroruote nell'ultimo anno.

Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, sono adeguati replicando la stessa percentuale calcolata sul prezzo di acquisto complessivo del veicolo, così come riportato sulla fattura di acquisto.

Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.

Nel caso in cui, all'atto del rinnovo, la quotazione Quattroruote del ***veicolo*** non risulti disponibile, Assimoco ridurrà del 10% l'ultimo ***valore*** rilevato, fino al raggiungimento del ***valore*** minimo consentito.

ART. 35 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** e nei limiti ed alle condizioni che seguono:

1. i danni materiali e diretti subiti dal bene assicurato in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

2. i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli ***accessori*** ad esso stabilmente fissati, durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina.

3. i danni da scasso, ossia i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto, o tentativo di furto, di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

Nel caso in cui sul veicolo assicurato sia presente un ***antifurto*** con localizzatore ***satellitare*** G.P.S. (Global Positioning System) e con collegamento G.S.M./G.P.R.S. o sistemi di telecomunicazione di

successiva generazione, l'***Assicurato*** deve dichiarare che:
1. il dispositivo satellitare risulta installato sul veicolo
2. l'abbonamento al relativo servizio con una centrale di telesorveglianza è stato attivato
3. il dispositivo è stato installato di serie dalla casa costruttrice, oppure, come ***accessori***o fatturato all'atto dell'acquisto del dispositivo stesso, da concessionari, filiali o da centri di installazione convenzionati e formalmente riconosciuti dal produttore o dai suoi punti di vendita ufficiali.
In considerazione delle circostanze del rischio dichiarate dal ***Contraente***, ***Assimoco*** presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
1. il sistema ***antifurto*** e di localizzazione ***satellitare*** sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
2. il sistema ***antifurto*** e di localizzazione ***satellitare*** venga gestito totalmente da una Centrale Operativa di telesorveglianza attiva 24h;
3. il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema ***antifurto*** e di localizzazione ***satellitare*** montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa;
4. il sistema ***antifurto*** e di localizzazione ***satellitare*** consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Operativa, anche senza necessità di intervento manuale; tale opzione deve risultare dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;
5. la Centrale Operativa sia in grado di rilevare, anche a distanza, gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
6. il sistema ***antifurto*** e di localizzazione ***satellitare*** sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:
- Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica);
- Direttiva EC 73/23 per la Sicurezza Elettrica;
- Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- Direttiva ISO7637.

Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costruttrice e/o da un suo rappresentante.
7. il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura del segnale G.P.S./G.S.M./G.P.R.S. o della rete di telecomunicazione di generazione successiva utilizzata per il trasferimento dei dati dalla periferica di bordo alla centrale operativa di telesorveglianza.
La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell'allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete G.P.S./G.S.M./G.P.R.S. o della rete di telecomunicazione di generazione successiva utilizzata per il trasferimento dei dati dalla periferica di bordo alla centrale operativa di telesorveglianza. L'***Assicurato***, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà ad ***Assimoco*** di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. Se il veicolo viene ritrovato, il ***Contraente*** deve darne comunicazione ad ***Assimoco***.
Sulla base delle dichiarazioni rese dal ***Contraente***, considerate essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio, ***Assimoco*** gli riconosce condizioni contrattuali e di ***premio*** di maggior favore. Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina, ***Assimoco*** applicherà uno ***scoperto*** del 25%, in aggiunta ad altro eventualmente previsto, se il ***sinistro*** si verifica in concomitanza di uno dei seguenti eventi:
- almeno una delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e che, quindi, la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
- l'***Assicurato*** sia stato messo a conoscenza dell'esistenza di un ***guasto*** a carico del sistema di ***antifurto*** o di localizzazione ***satellitare*** o di sue parti e/o componenti e non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino.

ART. 36 – SPESE ASSICURATE

Assimoco indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, le spese necessarie sostenute dall'***Assicurato*** che siano conseguenza diretta e materiale del danno subito dal bene assicurato nei seguenti casi:

1. INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI FURTO TOTALE

Assimoco rimborsa il danno derivante all'***Assicurato*** dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza del furto totale indennizzabile ai termini di ***polizza***, mettendo a disposizione dell'***Assicurato*** un'***indennità*** giornaliera fissa di 26,00 Euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo stesso. Tale ***indennità***, che può avere una durata massima di 30 giorni, decorre dal giorno in cui l'***Assicurato*** ha denunciato il furto ad ***Assimoco*** e termina il giorno del ritrovamento.

2. SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo identificato in ***polizza***, ***Assimoco*** rimborsa, fino a concorrenza di 520,00 Euro per anno assicurativo, le spese documentate che l'***Assicurato*** ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'***Assicurato*** del ritrovamento stesso.

3. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di furto totale, ***Assimoco*** rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni ***sinistro***.

4. IMPOSTA DI PROPRIETA'

In caso di furto totale, ***Assimoco*** rimborsa un importo pari alla quota dell'imposta di proprietà che decorre dal mese successivo a quello del ***sinistro***, fino alla scadenza dell'imposta pagata.

COSA NON E' ASSICURATO

ART. 37 – I DANNI NON ASSICURATI

L'assicurazione non comprende i danni:

1. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

2. verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

3. determinati od agevolati da dolo o colpa grave del ***Contraente***, dell'***Assicurato***, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;

4. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Inoltre, in caso di presenza sul veicolo di ***antifurto satellitare***, la copertura non è operante:

5. in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della Centrale Operativa e in caso di mancato/interrotto pagamento del canone;

6. nel caso in cui il ***Contraente*** e/o l'***Assicurato*** abbia in corso contenziosi con i gestori della rete di comunicazione che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo;

7. per i costi del recupero del veicolo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni di ***polizza***.

Assimoco rinuncia alla consegna della documentazione menzionata ai punti precedenti al momento della stipulazione del contratto. Tale documentazione deve però essere prodotta se richiesta da ***Assimoco*** e comunque in caso di denuncia di ***sinistro***, a pena della perdita del diritto all'***indennizzo***.

I LIMITI DI COPERTURA

ART. 38 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

FURTO				
GARANZIA	**SCOPERTO**	**MINIMO/ FRANCHIGIA**	**IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE**	**LIMITAZIONI**
Furto	Variabili a scelta del Contraente. I valori selezionabili sono i seguenti:		Valore commerciale veicolo	Valore minimo veicolo € 2.500
	0%* 5%	€ 0* € 250		

	10% 15% 20%	€ 500 € 750 € 1.000		
	* valore non sempre selezionabile			
Indennità giornaliera in caso di furto totale		€ 26/giorno		Durata massima: 30 giorni
Spese di rimozione e parcheggio		€ 520/anno		
Spese di immatricolazione		€ 260/sinistro		

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 39 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della ***Carta Verde***, le cui sigle internazionali, indicate sulla ***Carta Verde*** stessa, non siano barrate.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'***Assicurato*** quale si ricava delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 40 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:

1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza

2. indicare il tipo e l'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni.

3. allegare in fotocopia alla denuncia, su richiesta di ***Assimoco*** la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato

4. denunciare immediatamente l'evento all'Autorità ed inoltrare denuncia con visto ad ***Assimoco***.

In caso di ***sinistro*** accaduto all'estero la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

ART. 41 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'***Assicurato*** non può far riparare il veicolo senza il consenso di ***Assimoco***, che deve essere dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di ***sinistro***.

Sono consentite le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. ***Assimoco*** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'***indennizzo***, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il ***sinistro***, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'***Assicurato*** entro il termine sopra citato.

ART. 42 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. DANNO PARZIALE

L'importo indennizzabile è calcolato sulla base dei costi di riparazione e/o sostituzione.

Il danno così determinato non può superare il valore indicato in polizza, al netto del valore residuo dopo il sinistro.

Per gli ***accessori*** e gli ***apparecchi fono-audiovisivi***, non di serie, il ***degrado*** non si applica tuttavia l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.

2. DANNO TOTALE

L'importo indennizzabile si determina in base:

a) al ***valore commerciale*** del veicolo al momento del ***sinistro*** indicato sull'ultima pubblicazione "Automobili usate" di Quattroruote al netto del valore residuo;

b) alla quotazione, alla data del ***sinistro***, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita), qualora

il valore del veicolo non sia stato determinato sulla base della quotazione Quattroruote;
c) alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del ***valore commerciale*** degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, in caso di mancata quotazione o di cessazione della pubblicazione Eurotax.
d) al valore assicurato indicato sul simplo di polizza .

In deroga a quanto sopra, se il ***sinistro*** si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero) l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente articolo "*I valori assicurabili*".

ART. 43 – LIMITI DI INDENNIZZO
L'***indennizzo*** non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 44 – REGOLA PROPORZIONALE
Se, al momento del ***sinistro***, i ***valori*** (base, ***accessori*** ed ***apparecchi fono-audiovisivi*** di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 34, sono superiori a quelli assicurati, ***Assimoco*** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti ***valori***.

La regola proporzionale stabilisce che, se al momento del ***sinistro*** i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Esempio:
Valore reale veicolo: € 100.000,00
Valore assicurato in ***polizza***: € 50.000,00
In caso di Danno totale: ***indennizzo*** pari a € 50.000
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: ***indennizzo*** pari a € 5.000,00 (poiché in ***polizza*** l'***Assicurato*** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale del veicolo).

ART. 45 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato secondo le seguenti modalità:
1. accordo diretto tra le Parti
2. quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da ***Assimoco*** e dall'***Assicurato***. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
3. nel caso di mancata nomina del proprio perito o del terzo perito, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'***Assicurato***.

ART. 46 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'***Assicurato*** od il ***Contraente*** abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 40 e 41;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del ***sinistro***;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del ***sinistro***;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di ***Assimoco*** e dell'***Assicurato*** in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 47 – SCOPERTO E MINIMO

In caso di ***sinistro***, ***Assimoco*** corrisponderà all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza***, sotto deduzione di scoperti e minimi eventualmente indicati in ***polizza***.
Nel caso in cui il ***sinistro*** determini danni parziali ed indennizzabili al veicolo assicurato, il cliente può servirsi per la riparazione di una carrozzeria convenzionata con ***Assimoco***. La Compagnia provvederà a calcolare l'***indennizzo*** spettante applicando scoperti e minimi previsti in misura pari al 50% di quanto indicato sulla ***polizza***.
Le carrozzerie convenzionate presso cui il cliente può rivolgersi in caso di ***sinistro*** sono reperibili sul sito www.assimoco.it, ricercando i Servizi Convenzionati.

Lo ***scoperto*** è la percentuale di danno indennizzabile che l'***Assicurato*** tiene a proprio carico per ogni ***sinistro***. È un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso e può essere soggetto a ***valori*** minimi e massimi indicati in cifra fissa.
Esempio:
Valore assicurato: € 10.000,00
Danno riconosciuto: € 2.000,00
Scoperto: 10%
Indennizzo liquidabile (senza presenza di minimo): € 1.800,00
Indennizzo liquidabile (con presenza di minimo - es. € 250,00): € 1.750,00

ART. 48 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco, verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, provvederà al pagamento dell'***indennizzo*** entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale, o rapina, senza ritrovamento, per ottenere il pagamento dell'***indennizzo*** l'***Assicurato*** deve presentare, su richiesta di ***Assimoco***:
1. copia della denuncia di furto presentata alle Autorità;
2. l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con annotata la perdita di possesso;
3. certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'***Assicurato*** o in alternativa la denuncia di furto o di smarrimento di detti documenti;
4. procura a vendere a favore di ***Assimoco S.p.A***. autenticata da notaio;
5. chiave Master, seconda chiave e code card.
Le spese sostenute dall'Assicurato per la produzione dei documenti sopra riportati sono escluse dall'***indennizzo***.

ART. 49 - RECUPERI

L'***Assicurato*** è tenuto ad informare ***Assimoco*** non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'***indennizzo*** sarà computato in detrazione dell'***indennizzo*** stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'***indennizzo***, l'***Assicurato*** si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire ad ***Assimoco*** stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzando ***Assimoco*** a trattenerne il ricavato; se l'***indennizzo*** sarà stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'***Assicurato*** ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'***indennizzo*** a termini di ***polizza*** e si effettueranno i relativi conguagli con l'***indennizzo*** precedentemente pagato.

SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI – KASKO E COLLISIONE

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 50 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli ***accessori*** ad esso stabilmente fissati.

ART. 51 – I VALORI ASSICURABILI

1. VALORE ASSICURATO IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO (valido solo per garanzia kasko e garanzia collisione – valore intero)
   L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal ***Contraente*** e riportato nel modulo di ***polizza***, corrispondente:
   - se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore o superiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;
   - se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto con la possibilità per il cliente di indicare un valore diverso se comprovato da fattura di acquisto.
   Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal ***Contraente***; il valore assicurato riportato sul modulo di ***polizza*** deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli ***accessori***. Il valore degli ***accessori*** non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 61.
2. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO IN FASE DI RINNOVO
   Ad ogni scadenza anniversaria, se trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, ***Assimoco*** riduce automaticamente il valore del veicolo secondo le seguenti logiche:
   - Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** corrispondeva a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo verrà applicata l'ultima quotazione di Quattroruote disponibile alla data del rinnovo;
   - Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** risultava inferiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo sarà replicato il ***valore*** inizialmente assicurato finché questo non risulterà superiore al ***valore*** Quattroruote.
   - Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo risultava maggiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo a tale valore verrà applicato un deprezzamento come rilevato dall'andamento di quattroruote nell'ultimo anno.
   Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, sono adeguati replicando la stessa percentuale calcolata sul prezzo di acquisto complessivo del veicolo, così come riportato sulla fattura di acquisto.
   Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.
   Nel caso in cui, all'atto del rinnovo, la quotazione Quattroruote del ***veicolo*** non risulti disponibile, Assimoco ridurrà del 10% l'ultimo ***valore*** rilevato, fino al raggiungimento del ***valore*** minimo consentito.

ART. 52 – I DANNI ASSICURATI

1. GARANZIA KASKO

Assimoco indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza***, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, compresi i suoi pezzi di ricambio in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

2. GARANZIA COLLISIONE – VALORE INTERO (V.I.)

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, compresi i suoi pezzi di ricambio in conseguenza di collisione con veicolo identificato con targa, o altro dato di immatricolazione, verificatasi durante la circolazione qualora la responsabilità dell'evento sia da attribuire, in tutto o in parte, al conducente del veicolo assicurato.
La misura dell'***indennizzo*** corrisponderà pertanto alla quota di responsabilità, nel ***sinistro***, del conducente del veicolo assicurato.

Per la validità della presente garanzia la denuncia del ***sinistro*** deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo CAI).
3. GARANZIA COLLISIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli ***accessori*** ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di collisione con veicolo identificato con targa, o altro dato di immatricolazione, verificatasi durante la circolazione qualora la responsabilità dell'evento sia da attribuire, in tutto o in parte, al conducente del veicolo assicurato.
La presente garanzia opera con l'applicazione di una ***franchigia*** fissa ed assoluta di 250,00 Euro per ***sinistro*** e senza applicazione del disposto di cui all'art. 59 punto 1), fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** o, se inferiore, del ***valore commerciale*** del veicolo al momento del ***sinistro***. Tale importo è da intendersi come limite per ***sinistro*** e per annualità assicurativa.
La garanzia è prestata nella forma "Primo Rischio Assoluto" e pertanto non si applica il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Per la validità della presente garanzia la denuncia del ***sinistro*** deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo CAI).

ART. 53 – SPESE ASSICURATE

Assimoco indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, le spese necessarie sostenute dall'***Assicurato*** che siano conseguenza diretta e materiale del danno subito dal bene assicurato nei seguenti casi:

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
In caso di danno totale derivante da sinistro Kasko o Collisione (Valore Intero), ***Assimoco*** rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260 Euro per ogni ***sinistro***.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 54 – I DANNI NON ASSICURATI

L'assicurazione non comprende i danni:
1. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
2. verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
3. determinati od agevolati da dolo o colpa grave del ***Contraente***, dell'***Assicurato***, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
4. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
5. verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
6. causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
7. causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
8. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano;
9. verificatisi a causa di circolazione al di fuori della sede stradale;
10. verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
11. alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di ***polizza***.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 55 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

GARANZIA		SCOPERTO	MINIMO/ FRANCHIGIA	IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE	LIMITAZIONI
KASKO		10%	€ 500	Valore veicolo indicato in polizza	Inserimento a nuovo: Età veicolo fino a 8 anni; CU<=8 Rinnovo garanzia: Valore minimo veicolo € 2.500.
		15%	€ 750	Valore veicolo indicato in polizza	
		20%	€ 1.000	Valore veicolo indicato in polizza	
COLLISIONE	Collisione Valore Intero	10%	€ 250	Valore commerciale veicolo	Inserimento a nuovo: Età veicolo fino a 8 anni; Rinnovo garanzia: Valore minimo veicolo € 2.500.
	Collisione Primo Rischio Assoluto		€ 250/sinistro	€ 5.000	Garanzia prestabile solo a rinnovo se già presente in polizza
KASKO/ COLLISIONE V.I.	Spese di immatricolazione			€ 260/sinistro	

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 56 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della ***Carta Verde***, le cui sigle internazionali, indicate sulla ***Carta Verde*** stessa, non siano barrate.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'***Assicurato*** quale si ricava delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 57 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:
1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza
2. indicare il tipo e l'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni
3. allegare in fotocopia alla denuncia, su richiesta di ***Assimoco*** la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato.

ART. 58 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE

L'***Assicurato*** non può far riparare il veicolo senza il consenso di ***Assimoco***, che deve essere dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di ***sinistro***.
Sono consentite le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. ***Assimoco*** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'***indennizzo***, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il ***sinistro***, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'***Assicurato*** entro il termine sopra citato.

ART. 59 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. DANNO PARZIALE

L'importo indennizzabile è calcolato sulla base dei costi di riparazione e/o sostituzione.
Il danno così determinato non può superare il valore indicato in polizza, al netto del valore residuo dopo il sinistro.
Per gli ***accessori*** e gli ***apparecchi fono-audiovisivi***, non di serie, il ***degrado*** non si applica tuttavia l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.

2. DANNO TOTALE

L'importo indennizzabile si determina in base:
a) al ***valore commerciale*** del veicolo al momento del ***sinistro*** indicato sull'ultima pubblicazione "Automobili usate" di Quattroruote al netto del valore residuo;
b) alla quotazione, alla data del ***sinistro***, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita), qualora il valore del veicolo non sia stato determinato sulla base della quotazione Quattroruote;
c) alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del ***valore commerciale*** degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, in caso di mancata quotazione o di cessazione della pubblicazione Eurotax.
d) al valore assicurato indicato sul simplo di polizza.

In deroga a quanto sopra, se il ***sinistro*** si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero) l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente articolo "*I valori assicurabili*".

ART. 60 – LIMITI DI INDENNIZZO

L'***indennizzo*** non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 61 – REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del ***sinistro***, i ***valori*** (base, ***accessori*** ed ***apparecchi fono-audiovisivi*** di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 51, sono superiori a quelli assicurati, ***Assimoco*** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.

La regola proporzionale stabilisce che, se al momento del ***sinistro*** i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Esempio:
Valore reale veicolo: € 100.000,00
Valore assicurato in ***polizza***: € 50.000,00
In caso di Danno totale: ***indennizzo*** pari a € 50.000
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: ***indennizzo*** pari a € 5.000,00 (poiché in ***polizza*** l'***Assicurato*** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale del veicolo).

ART. 62 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato secondo le seguenti modalità:
1. accordo diretto tra le Parti
2. quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da ***Assimoco*** e dall'***Assicurato***. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
3. nel caso di mancata nomina del proprio perito o del terzo perito, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'***Assicurato***.

ART. 63 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'***Assicurato*** od il ***Contraente*** abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 57 e 58;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del ***sinistro***;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del ***sinistro***;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti

contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di ***Assimoco*** e dell'***Assicurato*** in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 64 – SCOPERTO, MINIMO E FRANCHIGIA

In caso di ***sinistro***, ***Assimoco*** corrisponderà all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza***, sotto deduzione di scoperti e minimi eventualmente indicati in ***polizza***.
Nel caso in cui il ***sinistro*** determini danni parziali ed indennizzabili al veicolo assicurato, il cliente può servirsi per la riparazione di una carrozzeria convenzionata con ***Assimoco***. La Compagnia provvederà a calcolare l'***indennizzo*** spettante applicando scoperti e minimi previsti in misura pari al 50% di quanto indicato sulla ***polizza***.
Le carrozzerie convenzionate presso cui il cliente può rivolgersi in caso di ***sinistro*** sono reperibili sul sito www.assimoco.it, ricercando i Servizi Convenzionati.

Lo ***scoperto*** è la percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro. È un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso e può essere soggetto a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.
Esempio:
Valore assicurato: € 10.000,00
Danno riconosciuto: € 2.000,00
Scoperto: 10%
Indennizzo liquidabile (senza presenza di minimo): € 1.800,00
Indennizzo liquidabile (con presenza di minimo - es. € 250,00): € 1.750,00

La ***franchigia*** è la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario
Esempio 1 (su garanzia Collisione P.R.A):
Valore assicurato: € 5.000,00
Danno riconosciuto: € 2.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo liquidabile: € 2.250,00

La ***franchigia*** si applica sul danno indennizzabile con il limite del massimale.
Esempio 2 (su garanzia Collisione P.R.A):
Valore assicurato: € 5.000,00
Danno riconosciuto: € 5.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo liquidabile: € 5.000,00

ART. 65 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco, verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, provvederà al pagamento dell'***indennizzo*** entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

ART. 66 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Assimoco rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati e dei familiari dell'***Assicurato***, e delle persone con quest' ultimo conviventi, all'esercizio dell'azione di ***surrogazione*** che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

SEZIONE CRISTALLI - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI – ANIMALI SELVATICI – ESTENSIONE SICUREZZA

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 67 – I BENI ASSICURABILI

1. GARANZIA CRISTALLI

Assimoco rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura o scheggiatura dei cristalli: parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali.

Nella formula "Plus" la copertura è estesa ai danni derivanti dalla rottura o scheggiatura del tetto panoramico, sia fisso che apribile.

2. GARANZIE EVENTI NATURALI**,** EVENTI SOCIOPOLITICI, ANIMALI SELVATICI

Assimoco si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***, inclusi i pezzi di ricambio e gli ***accessori*** stabilmente fissati sul veicolo stesso.

3. ESTENSIONE SICUREZZA

SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA, COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI, DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Assimoco si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in ***polizza***.

RIFACIMENTO CHIAVI

Assimoco si obbliga a rimborsare il costo sostenuto dal cliente per il rifacimento delle chiavi nel limite del massimale.

ART. 68 – I DANNI ASSICURATI

1. GARANZIA CRISTALLI

Assimoco indennizza:

a) i danni ai cristalli fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con l'applicazione di una ***franchigia*** dell'importo pari a quanto indicato nel successivo art. 71 (Tabella riepilogativa delle franchigie), intesa per evento. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

b) a parziale deroga del successivo art. 70 (I danni non assicurati), i danni ai cristalli in conseguenza di trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.

c) nella formula "Plus", anche i danni derivanti dalla rottura o scheggiatura del tetto panoramico (sia esso fisso o apribile) fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** per anno assicurativo e con l'applicazione della ***franchigia*** di 250,00 Euro per evento.

2. GARANZIA EVENTI NATURALI

Assimoco, a parziale deroga del successivo art. 70 (I danni non assicurati), indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza***, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi o parti di essi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.

In caso di ***sinistro***, ***Assimoco*** corrisponde all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza***, con applicazione dello ***scoperto*** e del minimo indicati in ***polizza***.

3. EVENTI SOCIOPOLITICI

Assimoco, a parziale deroga del successivo art. 70 (I danni non assicurati), indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** i danni subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di ***sinistro***, ***Assimoco*** corrisponde all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza***, con applicazione dello ***scoperto*** e del minimo indicati in ***polizza***.

4. ANIMALI SELVATICI

Assimoco indennizza, a primo rischio assoluto e senza applicazione del degrado:

a) entro il massimale di garanzia indicato in ***polizza*** (o, se inferiore, entro il ***valore commerciale*** del ***veicolo*** al momento del ***sinistro***), i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con animali selvatici, purché attestata da denuncia rilasciata presso l'Autorità competente.

Se il valore commerciale del veicolo è pari a zero, la Compagnia riconosce il solo forfait di € 100,00.

Nel caso in cui le Autorità competenti non accettino la denuncia effettuata dall'assicurato presso il competente Comando, si ritiene equivalente anche la copia della denuncia, che dovrà riportare la dinamica, la data, l'ora e il luogo di accadimento del sinistro, nonché targa e modello del veicolo

ed essere inviata tramite raccomandata A.R. alle Autorità stesse (producendo attestazione dell'avvenuta spedizione).
In caso di ***sinistro***, ***Assimoco*** corrisponde all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza.***
b) entro il limite di € 1.000,00 e con l'applicazione di una ***franchigia*** di € 100,00, i danni provocati al veicolo, ad esclusione degli pneumatici, da morsicature effettuate da martore o da piccoli roditori.

Per le garanzie Eventi Naturali e Sociopolitici:
a) in fase di emissione del contratto l'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di ***polizza***, corrispondente:
- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;
- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto con la possibilità per il cliente di indicare un valore diverso se comprovato da fattura di acquisto.
Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di ***polizza*** deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 80.
b) Ad ogni scadenza anniversaria, se trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, Assimoco riduce automaticamente il ***valore*** del veicolo secondo le seguenti logiche:
- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** corrispondeva a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo verrà applicata l'ultima quotazione di Quattroruote disponibile alla data del rinnovo;
- Se all'atto dell'emissione del contratto il ***valore*** dichiarato del ***veicolo*** risultava inferiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo sarà replicato il ***valore*** inizialmente assicurato finché questo non risulterà superiore al ***valore*** Quattroruote.
- Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo risultava maggiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo a tale valore verrà applicato un deprezzamento come rilevato dall'andamento di quattroruote nell'ultimo anno.

Il valore degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, sono adeguati replicando la stessa percentuale calcolata sul prezzo di acquisto complessivo del veicolo, così come riportato sulla fattura di acquisto.
Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.
Nel caso in cui, all'atto del rinnovo, la quotazione Quattroruote del ***veicolo*** non risulti disponibile, Assimoco ridurrà del 10% l'ultimo ***valore*** rilevato, fino al raggiungimento del ***valore*** minimo consentito.

5. ESTENSIONE SICUREZZA
Assimoco indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in tabella all'art. 71 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal bene assicurato.
La garanzia è selezionabile unitamente all'RCA ed è valida nei seguenti casi:

5a. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Assimoco risponde, fino alla concorrenza di 260,00 Euro per evento, per i danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.
Nel caso in cui sia stata selezionata anche la garanzia incendio, il massimale sarà pari a 520€.

5b. COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI
Assimoco rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 Codice Civile, con il limite di 3.000,00 Euro. Quanto sopra purché il danno non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. L'ammontare del danno è stabilito sulla base del ***valore commerciale del***

veicolo al momento del ***sinistro, l'importo liquidabile non potrà superare il valore del veicolo indicato in polizza.***
Nel caso in cui sia stata selezionata anche la garanzia incendio, il massimale sarà pari a 6.000€.

5c. DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Assimoco rimborsa le spese sostenute, in caso di sinistro da circolazione e fino ad un massimo di 1.000 Euro, per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- airbag
- pretensionatori delle cinture di sicurezza
- dispositivi antincendio del veicolo assicurato

Assimoco non rimborsa le spese sostenute se il danno:
- è risarcibile dal responsabile del sinistro
- è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

Nel caso in cui sia stata selezionata anche la garanzia incendio, il massimale sarà pari a 2.000€.
5d. RIFACIMENTO CHIAVI
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere (esclusi i telefoni cellulari), la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione della chiave e/o delle serrature con altre dello stesso tipo.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 500€ per evento e anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle autorità competenti.

ART. 69 – SPESE ASSICURATE

Assimoco indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, le spese necessarie sostenute dall'***Assicurato*** che siano conseguenza diretta e materiale del danno subito dal bene assicurato nei seguenti casi:

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
In caso di danno totale derivante da evento naturale o sociopolitico, ***Assimoco*** rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260 Euro per ogni ***sinistro***.

COSA NON E' ASSICURATO

ART. 70 – I DANNI NON ASSICURATI

L'assicurazione non comprende i danni:
1. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
2. verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
3. determinati od agevolati da dolo o colpa grave del ***Contraente***, dell'***Assicurato***, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
4. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
5. per la garanzia CRISTALLI la copertura non è valida per rigature, abrasioni e simili.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 71 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

CRISTALLI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI, COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI				
GARANZIA	**SCOPERTO**	**MINIMO/ FRANCHIGIA**	**IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE**	**LIMITAZIONI**
Cristalli		€ 150/sinistro (*) € 200/sinistro (*) € 250/sinistro (*)	€ 700/anno € 1.200/anno € 1.700/anno (formula Plus)	
	* le franchigie verranno applicate solo in caso di riparazione presso struttura NON convenzionata			

Eventi Naturali	10%	€ 300	Valore veicolo indicato in polizza	Inserimento a nuovo: Età veicolo fino a 8 anni; Rinnovo garanzia: Valore minimo veicolo € 2.500.
Danni da grandine	10% (*)	€ 300 (*)		
	* le franchigie verranno applicate solo in caso di riparazione presso struttura NON convenzionata			
Eventi Sociopolitici	10%	€ 500		
Collisione con animali selvatici	--	--	Valore del veicolo indicato in polizza fino a € 4.000 *oppure* € 10.000	
Morsicature da roditori	--	€ 100	€ 1.000	
Spese di immatricolazione			€ 260/sinistro	

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO/ FRANCHIGIA	IMPORTO INDENNIZZABILE/MASSIMALE	LIMITAZIONI
Rifacimento chiavi	---	---	€ 500	
Soccorso vittime della strada	---	---	€ 260/evento € 520 con garanzia Incendio	
Collisione con i veicoli non assicurati	---	---	€ 3.000 € 6000 con garanzia Incendio	
Dispositivi di sicurezza	---	---	€ 1.000 € 2.000 con garanzia Incendio	

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 72 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della ***Carta Verde***, le cui sigle internazionali, indicate sulla ***Carta Verde*** stessa, non siano barrate.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'***Assicurato*** quale si ricava delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 73 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:
1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza
2. indicare il tipo e l'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni
3. allegare in fotocopia alla denuncia, su richiesta di ***Assimoco*** la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato.
Inoltre, in caso di eventi sociopolitici:
4. denunciare immediatamente l'evento all'Autorità ed inoltrare denuncia con visto ad ***Assimoco***.
In caso di ***sinistro*** accaduto all'estero la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

ART. 74 – COSA PUÒ FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI DANNO DA ROTTURA/SCHEGGIATURA CRISTALLI

L'***Assicurato*** può rivolgersi presso una delle seguenti strutture convenzionate per la riparazione o, nel caso il danno non lo permetta, per la sostituzione dei cristalli:

- **CARGLASS** - Numero Verde: 800.360.036
- **DOCTOR GLAS**S - Numero Verde: 800.101.010
- **VETROCAR & BUS** – Numero Verde 800.008.080

Rivolgendosi presso una di queste strutture la ***franchigia*** prevista non sarà applicata.
L'***Assicurato*** può rivolgersi direttamente presso una struttura convenzionata o contattare il Numero Verde per fissare un appuntamento. In entrambi i casi l'***Assicurato*** dovrà comunicare il numero di ***polizza*** per la verifica della validità della copertura assicurativa.
Verificata la copertura e la capienza del massimale, il personale della struttura convenzionata provvederà a:

1. far compilare e sottoscrivere all'***Assicurato*** la denuncia di ***sinistro***, comprensiva di delega all'incasso;
2. effettuare la riparazione o la sostituzione necessaria;
3. emettere fattura intestata al Cliente ed effettuarne una fotocopia da consegnare all'***Assicurato*** unitamente alla copia della denuncia del ***sinistro*** e della delega all'incasso.

Nel caso di riparazione della scheggiatura senza necessità di sostituzione del parabrezza l'intervento non sarà conteggiato a riduzione del massimale annuo indicato, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse esaurito. Sono consentiti al massimo tre interventi per anno.

ART. 75 – COSA PUÒ FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI DANNO DA GRANDINE
L'***Assicurato*** può rivolgersi, previa denuncia di ***sinistro*** da far pervenire alla propria agenzia, presso la seguente struttura convenzionata:

UP s.r.l. - numero verde 800.078.557
competente per le regioni:
- Veneto,
- Friuli-Venezia Giulia

DOTTOR GRANDINE - numero verde 800.58.73.36 Tasto 1
competente per le regioni:
- Lombardia
- Emilia-Romagna

MAESTRI DELLA GRANDINE - numero verde 800.101.112
competente per il restante territorio nazionale, ad esclusione della provincia di Bolzano.

Rivolgendosi presso questa struttura la ***franchigia*** prevista in ***polizza*** non sarà applicata.
L'***Assicurato*** dovrà comunicare il numero di ***polizza*** per la verifica della validità della copertura assicurativa.

Verificata la copertura e la capienza del massimale, il personale della struttura convenzionata provvederà a:

1. far compilare e sottoscrivere all'***Assicurato*** la denuncia di ***sinistro***, comprensiva di delega all'incasso;
2. effettuare la riparazione;
3. emettere fattura intestata al Cliente ed effettuarne una fotocopia da consegnare all'***Assicurato*** unitamente alla copia della denuncia del ***sinistro*** e della delega all'incasso.

ART. 76 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA ROTTURA/SCHEGGIATURA CRISTALLI
Il pagamento dell'***indennizzo*** avverrà a riparazione avvenuta, su presentazione di regolare fattura e di fotografie del cristallo rotto e dell'auto con targa visibile, in misura pari alle spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo indicato in ***polizza*** per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
L'***indennizzo*** avverrà con applicazione della ***franchigia*** prevista, salvo che il Cliente non si rivolga ad una struttura convenzionata.
Rimane comunque a carico dell'***Assicurato*** la somma eccedente il limite annuale indicato in ***polizza.***

ART. 77 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE
L'***Assicurato*** non può far riparare il veicolo senza il consenso di ***Assimoco***, che deve essere dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di ***sinistro***.
Sono consentite le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato

nell'autorimessa o nell'officina. ***Assimoco*** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'***indennizzo***, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il ***sinistro***, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'***Assicurato*** entro il termine sopra citato.

ART. 78 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. DANNO PARZIALE

L'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il degrado che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.
L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore indicato in polizza, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
In deroga a quanto sopra, il degrado non si applica se il sinistro:
1. si verifica nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), né alle parti soggette ad usura né a quelle non soggette ad usura, fermo il limite del valore del veicolo indicato in polizza. 2. è avvenuto entro il 5° anno di vita del veicolo ed interessa parti del veicolo non soggette ad usura.
Se il sinistro è avvenuto dopo i 18 mesi dalla data di prima immatricolazione ed interessa parti del veicolo soggette ad usura si applicherà il degrado d'uso. La manodopera per le riparazioni è esclusa dal calcolo. Il degrado verrà invece applicato, a partire dal quinto anno, per tutte le parti del veicolo.

Riportiamo di seguito la tabella di riferimento per valutare la percentuale di indennizzo:

Tabella Degrado d'uso	Età Veicolo									
	0	<=18 mesi	>18 mesi < di 5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni	>= 11 anni
Parti soggette ad usura	Nessun Degrado		30%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%
Parti non soggette ad usura	Nessun Degrado			60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%

Per gli ***accessori*** e gli ***apparecchi fono-audiovisivi***, non di serie, il ***degrado*** non si applica se il ***sinistro*** si verifica nei primi 18 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata; l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.

Le parti soggette ad usura sono le parti meccaniche del veicolo che subiscono il degrado, così come riepilogato nella seguente tabella **esplicativa:**

Parti non soggette ad usura	Parti soggette ad usura
Lamierati interni ed esterni della carrozzeria	**TUTTE LE ALTRE PARTI DEL VEICOLO** Note: Ai gruppi ottici anteriori e posteriori si applica un degrado dimezzato rispetto alla tabella riportata; Alle lampade, siano esse alogene, xenon o led, si applica degrado intero.
Parti esterne in plastica rigida (es. griglie/mascherine, modanature, paraurti e parafanghi)	
Cristalli (parabrezza, vetri laterali, tetti apribili e panoramici, lunotto, specchietti retrovisori)	
Telai	

2. DANNO TOTALE

L'importo indennizzabile si determina in base:
a) al ***valore commerciale*** del veicolo al momento del ***sinistro*** indicato sull'ultima pubblicazione "Automobili usate" di Quattroruote al netto del valore residuo;
b) alla quotazione, alla data del ***sinistro***, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita), qualora il valore del veicolo non sia stato determinato sulla base della quotazione Quattroruote;
c) alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del ***valore commerciale*** degli ***accessori*** e degli ***apparecchi fono-audiovisivi*** non di serie, se assicurati, in caso

di mancata quotazione o di cessazione della pubblicazione Eurotax.
d) al valore assicurato indicato sul simplo di polizza .

In deroga a quanto sopra, se il ***sinistro*** si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero) l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente articolo "*I valori assicurabili*".

ART. 79 – LIMITI DI INDENNIZZO
L'indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 80 – REGOLA PROPORZIONALE
Se, al momento del ***sinistro***, i ***valori*** (base, ***accessori*** ed ***apparecchi fono-audiovisivi*** di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 68, sono superiori a quelli assicurati, ***Assimoco*** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.

La regola proporzionale stabilisce che, se al momento del ***sinistro*** i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Esempio:
Valore reale veicolo: € 100.000,00
Valore assicurato in ***polizza***: € 50.000,00
In caso di Danno totale: ***indennizzo*** pari a € 50.000
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: ***indennizzo*** pari a € 5.000,00 (poiché in ***polizza*** l'***Assicurato*** ha previsto un valore pari al 50% del valore reale del veicolo).

ART. 81 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato secondo le seguenti modalità:
1. accordo diretto tra le Parti
2. quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da ***Assimoco*** e dall'***Assicurato***. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
3. nel caso di mancata nomina del proprio perito o del terzo perito, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'***Assicurato***.

ART. 82 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'***Assicurato*** od il ***Contraente*** abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 73;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del ***sinistro***;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del ***sinistro***;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di ***Assimoco*** e dell'***Assicurato*** in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 83 – SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di ***sinistro***, ***Assimoco*** corrisponderà all'***Assicurato*** la somma liquidata a termini di ***polizza***, sotto deduzione di ***scoperti*** e minimi eventualmente indicati in ***polizza***.
In caso di ***sinistro*** che colpisca le garanzie Cristalli, Eventi Naturali o Sociopolitici e che determini

danni parziali ed indennizzabili al veicolo assicurato il cliente può servirsi per la riparazione di una carrozzeria convenzionata con ***Assimoco***. La Compagnia provvederà a calcolare l'***indennizzo*** spettante applicando gli ***scoperti*** e le ***franchigie*** previste in misura pari al 50% di quanto indicato sulle condizioni di ***polizza***.
Le carrozzerie convenzionate presso cui il cliente può rivolgersi in caso di ***sinistro*** sono reperibili sul sito www.assimoco.it, ricercando i Servizi Convenzionati.

Lo ***scoperto*** è la percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro. È un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso e può essere soggetto a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.
Esempio:
Valore assicurato: € 10.000,00
Danno riconosciuto: € 2.000,00
Scoperto: 10%
Indennizzo liquidabile (senza presenza di minimo): € 1.800,00
Indennizzo liquidabile (con presenza di minimo - es. € 250,00): € 1.750,00

La ***franchigia*** è la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario
Esempio 1:
Valore assicurato: € 5.000,00
Danno riconosciuto: € 2.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo liquidabile: € 2.250,00

La ***franchigia*** si applica sul danno indennizzabile con il limite del massimale.
Esempio 2:
Valore assicurato: € 5.000,00
Danno riconosciuto: € 5.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo liquidabile: € 5.000,00

ART. 84 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Assimoco, verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, provvederà al pagamento dell'***indennizzo*** entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

CHI POSSO ASSICURARE/QUALI SONO LE PRESTAZIONI

ART. 85 – I SOGGETTI ASSICURATI

Assimoco assicura il conducente del veicolo indicato in ***polizza*** per gli infortuni che si siano verificati in occasione della guida del veicolo e che determinino la morte o un'***invalidità permanente*** del conducente stesso.
L'assicurazione è valida esclusivamente se il conducente è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore.

ART. 86 – COME OPERA LA GARANZIA

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'***Assicurato*** sale a bordo al momento in cui ne discende, comprese le operazioni di salita e discesa. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'***Assicurato*** subisca in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono equiparati ad ***infortunio***:
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di ***incidente***.

ART. 87 – PRESTAZIONI PER IL CASO DI MORTE

Se l'***infortunio*** ha per conseguenza la morte dell'***Assicurato*** e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'***infortunio*** è avvenuto, ***Assimoco*** liquida la somma assicurata per il caso di "Morte" agli eredi in parti uguali.

ART. 88 – PRESTAZIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'***indennizzo*** per il caso di ***invalidità permanente*** è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della ***polizza***, entro due anni dal giorno dell'***infortunio***.
L'***indennizzo*** per ***invalidità permanente*** parziale è calcolato sulla somma assicurata per ***invalidità permanente*** totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai ***valori*** ed ai criteri elencati nella tabella di cui all'allegato "Tabelle di accertamento del grado di invalidità.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 89 – I DANNI NON ASSICURATI

Sono esclusi dall'assicurazione:
1. gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
2. gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
4. gli infortuni sofferti dall'***Assicurato*** per effetto di sua ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione volontaria ad imprese temerarie, a tumulti popolari, aggressioni e atti violenti;
5. le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, le rotture sottocutanee dei tendini, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
6. gli infarti da qualsiasi causa determinati.

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 90 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel mondo intero.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 91 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:
1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro cinque giorni dalla data di accadimento o

da quando ne sia venuto a conoscenza;
2. indicare il tipo e l'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni;
3. allegare in fotocopia alla denuncia, su richiesta di ***Assimoco*** la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato;
4. corredare la denuncia di certificato medico;
5. ricorrere alle cure di un medico, seguire le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici;
6. in caso di ricovero ospedaliero, a richiesta di ***Assimoco***, mettere a disposizione le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero;
7. consentire, egli stesso o i suoi familiari od aventi diritto, la visita dei medici di ***Assimoco*** e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'***Assicurato*** stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'***Assicurato***.
Quando l'***infortunio*** abbia cagionato la morte dell'***Assicurato*** o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso ad ***Assimoco***.

ART. 92 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di ***sinistro***, l'***indennizzo***, calcolato sulla somma assicurata, sarà liquidato in funzione della percentuale di invalidità accertata, convertita secondo lo schema della tabella di seguito riportata nella colonna "percentuale invalidità da liquidare":

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0
2	0
3	0
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
Da 11 a 70	Da 11 a 70
oltre 70	100

ART. 93 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Assimoco, dopo aver ricevuto la necessaria documentazione ed aver compiuto gli accertamenti del caso:
1. liquida l'***indennità*** che risulti dovuta;
2. dà comunicazione della liquidazione agli interessati;
3. in caso di accettazione, provvede al pagamento.
L'***indennità*** verrà corrisposta in Italia, in Euro.

ART. 94 – CONTROVERSIA SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di controversia legata ad uno di questi aspetti:
- natura dell'evento
- conseguenze delle lesioni
- grado di ***invalidità permanente***
- misura delle ***indennità***,

le Parti si obbligano, tramite scrittura privata, a conferire mandato di decidere se sia dovuta l'***indennità*** ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di ***polizza***, ad un Collegio di tre medici:
a) uno nominato da ***Assimoco***
b) uno nominato dall'***Assicurato***
c) il terzo nominato di comune accordo, o, in caso di divergenza, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'***Assicurato***.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,

contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Il Collegio Medico, in caso ritenga opportuno rinviare la definitiva valutazione del danno, può liquidare all'***Assicurato*** un anticipo sull'***indennità***, fermo restando che l'accertamento definitivo dell'***invalidità permanente*** dovrà avvenire comunque entro tre anni.

ART. 95 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Assimoco rinuncia, a favore dell'***Assicurato*** o dei suoi aventi diritto, all'azione di ***surrogazione*** che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso terzi responsabili dell'***infortunio***.

ART. 96 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La presente assicurazione è stipulata tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

SEZIONE PEDALO SICURO

CHI E COSA POSSO ASSICURARE

ART. 97 – I SOGGETTI ASSICURATI

Assimoco assicura:

1. L'intestatario dell'autoveicolo identificato in ***polizza***
2. I bambini di età inferiore a 5 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

Per l'operatività della garanzia infortuni ciclista i bambini trasportati devono indossare il caschetto omologato

ART. 98 – COSA ASSICURIAMO

Assimoco prevede la copertura per i rischi di Responsabilità Civile, Infortuni e Assistenza, come meglio delineati negli articoli che seguono, per gli eventi che siano collegati alla proprietà o all'uso dei velocipede a pedalata normale o assistita.

Per velocipede si intende: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Ai fini della presente ***polizza*** non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede:
- i risciò,
- i tandem,
- i monopattini.

1. RESPONSABILITA' CIVILE CICLISTA

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'***Assicurato*** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o all'uso di velocipede a pedalata normale o assistita.

Non sono inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi e di cui l'Assicurato debba rispondere.

2. INFORTUNI CICLISTA

L'assicurazione è prestata per gli infortuni verificatisi in occasione dell'uso di velocipede a pedalata normale o assistita che determinino:

a) la morte: qualora questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'***infortunio*** è avvenuto, ***Assimoco*** liquida la somma assicurata per il caso di "Morte" agli eredi in parti uguali.

b) un'***invalidità permanente***: L'***indennizzo*** per il caso di ***invalidità permanente*** è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della ***polizza***, entro due anni dal giorno dell'***infortunio***. L'***indennizzo*** per ***invalidità permanente*** parziale è calcolato sulla somma assicurata per ***invalidità permanente*** totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai ***valori*** ed ai criteri elencati nella tabella sottostante.

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'***Assicurato*** sale a bordo al momento in cui ne discende, comprese le operazioni di salita e discesa. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'***Assicurato*** subisca in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

È equiparato ad ***infortunio*** l'annegamento a seguito di evento collegato alla circolazione con il velocipede.

3. ASSISTENZA CICLISTA

In caso di ***sinistro***, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte nel presente articolo, sono fornite da ***BLUE ASSISTANCE S.p.A.*** – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa ***BLUE ASSISTANCE S.p.A.*** e ***ASSIMOCO S.p.A.***

Prestazioni fornite:

a) Trasporto bicicletta

Qualora il velocipede rimanesse immobilizzato per ***guasto*** e/o ***incidente*** in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'***Assicurato*** potrà chiedere l'invio di un mezzo di

soccorso che trasporterà il velocipede dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'***Assicurato*** stesso.
Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'***Assicurato*** dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.
Assimoco terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 30 Km tra andata e ritorno dal luogo del fermo.
Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'***Assicurato***.
Sono escluse dalla ***prestazione*** le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

*b) Rientro dell'**Assicurato** o proseguimento viaggio*

Qualora il velocipede rimanesse immobilizzato per ***guasto*** e/o ***incidente*** o venisse rubato, l'***Assicurato*** potrà chiedere che venga organizzato il proprio rientro (compreso il veicolo) al proprio domicilio/luogo di lavoro oppure il proseguimento del viaggio fornendo:
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

Assimoco terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 50,00 per ***sinistro*** e per ***Assicurato***.
Sono esclusi dalla ***prestazione***:
- i casi di immobilizzo del velocipede non dovuti a ***guasto*** e/o ***incidente***;
- le operazioni di ordinaria manutenzione.

c) Consulenza medica

Qualora l'***Assicurato*** in seguito ad ***infortunio*** per ***incidente*** avvenuto durante l'uso del velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici di ***Blue Assistance*** e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di ***prestazione*** del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'***Assicurato***.

d) Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'***Assicurato*** debba sottoporsi ad una visita medica, ***Blue Assistance*** provvederà, con spese a carico di ***Assimoco***, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con ***Assimoco***.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, ***Blue Assistance*** organizzerà il trasferimento dell'***Assicurato*** in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 Km di percorrenza.
La ***prestazione*** viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

e) Invio di un fisioterapista

Qualora l'***Assicurato*** in seguito ad ***infortunio*** per ***incidente*** avvenuto durante l'uso del velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, ***Blue Assistance*** procurerà direttamente all'***Assicurato*** un fisioterapista.
Assimoco terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 300,00 per ***sinistro***.
In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** dovrà fornire a ***Blue Assistance*** certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.
Prestazioni fornite solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 km dal comune in cui l'***Assicurato*** ha il proprio domicilio.

f) Rientro sanitario

Qualora l'***Assicurato*** in seguito ad ***infortunio*** per ***incidente*** avvenuto durante l'uso del velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici di ***Blue Assistance*** ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, ***Blue Assistance*** provvederà, con spese a carico di ***Assimoco***, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici di ***Blue Assistance*** dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato da ***Blue Assistance*** e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici di ***Blue Assistance*** la ritenessero necessaria.
Assimoco avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'***Assicurato***.

In caso di decesso dell'***Assicurato***, ***Blue Assistance*** organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed ***Assimoco*** terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.
Assimoco terrà a proprio carico le spese per il rientro.
Sono escluse dalla ***prestazione:***
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici di ***Blue Assistance***, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'***Assicurato*** di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'***Assicurato*** o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'***Assicurato*** è ricoverato.

g) *Viaggio di un familiare*
Se l'***Assicurato***, in seguito ad ***infortunio*** per ***incidente*** avvenuto durante l'uso del velocipede, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, ***Assimoco*** fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.
Blue Assistance provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'***Assicurato*** ricoverato.
Assimoco terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.
Sono escluse dalla ***prestazione*** le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

CHI E COSA NON E' ASSICURATO

ART. 99 – SOGGETTI ESCLUSI
RESPONSABILITA' CIVILE CICLISTA
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
1. L'***Assicurato***
2. I componenti del suo nucleo familiare con lui residenti

ART. 100 – I DANNI NON ASSICURATI
1. RESPONSABILITA' CIVILE CICLISTA
L'assicurazione non comprende i danni:
a) causati da fatto doloso dell'***Assicurato*** e dei suoi Familiari;
b) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
c) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
d) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
e) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
f) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
g) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni competitive ciclistiche organizzate ed alle relative prove causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico o dilettantistico;
h) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'***Assicurato*** o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
i) alle cose che l'***Assicurato*** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
2. INFORTUNI CICLISTA
Sono esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
b) gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
d) gli infortuni sofferti dall'***Assicurato*** per effetto di sua ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione volontaria ad imprese temerarie, a tumulti popolari, aggressioni e atti violenti;
e) le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari

determinate da sforzi in genere, le rotture sottocutanee dei tendini, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;

f) gli infarti da qualsiasi causa determinati.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 101 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

PEDALO SICURO				
PRESTAZIONE	**SCOPERTO**	**MINIMO/ FRANCHIGIA**	**IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE**	**LIMITAZIONI**
RC Generale			€ 500.000	
Danni materiali		€ 150	€ 1.500,00 per danni a veicoli a motore	
Infortuni ciclista				Stessa tabella prevista per Infortuni Conducente Auto
Rientro Assicurato/Prosecuzione viaggio			€ 50/sinistro e assicurato	
Invio di un fisioterapista in Italia			€ 300/sinistro	
Viaggio di un familiare			€ 400/sinistro	Validità per pernottamento e prima colazione

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 102 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie hanno effetto per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi esteri confinanti con il territorio Nazionale (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia).

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 103 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:

1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro dieci giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza

2. consegnare, nel più breve tempo possibile, eventuali ulteriori documenti e/o atti giudiziari relativi al ***sinistro*** successivamente ricevuti.

Se l'***Assicurato*** omette o ritarda la presentazione della denuncia di ***sinistro***, ***Assimoco*** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 104 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO – RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Massimo risarcimento:

Assimoco non risponderà per somme superiori al massimale previsto in ***polizza*** per la garanzia RCT con l'applicazione dei limiti indicati nella tabella riepilogativa all'art. 101.

2. Pluralità di assicurati

I ***massimali*** stabiliti in ***polizza*** per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

3. Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente ***polizza***, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'***Assicurato*** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

4. ***Franchigia*** assoluta solo danni materiali

L'assicurazione è prestata, limitatamente ai danni materiali, con l'applicazione di una ***franchigia*** assoluta di € 150,00 per ciascun ***sinistro***.

Per danni a veicoli a motore si applica un limite di risarcimento di € 1.500.

ART. 105 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

In caso di ***sinistro*** l'***Assicurato*** deve:

1. denunciare il ***sinistro*** per iscritto ad ***Assimoco*** entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza

2. indicare il tipo e l'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli

eventuali testimoni.
3. allegare in fotocopia alla denuncia, su richiesta di ***Assimoco*** la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato
4. corredare la denuncia di certificato medico.
5. ricorrere alle cure di un medico, seguire le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici
6. in caso di ricovero ospedaliero, a richiesta di ***Assimoco***, mettere a disposizione le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero
7. consentire, egli stesso o i suoi familiari od aventi diritto, la visita dei medici di ***Assimoco*** e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'***Assicurato*** stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'***Assicurato***.
Quando l'***infortunio*** abbia cagionato la morte dell'***Assicurato*** o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso ad ***Assimoco***.

ART. 106 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INFORTUNI
In caso di ***sinistro***, l'***indennizzo***, calcolato sulla somma assicurata, sarà liquidato in funzione alla percentuale di invalidità accertata, convertita secondo lo schema della tabella di seguito riportata nella colonna "percentuale invalidità da liquidare":

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0
2	0
3	0
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
Da 11 a 70	Da 11 a 70
oltre 70	100

1. *Liquidazione e pagamento dell'**indennità***
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, ***Assimoco*** liquida l'***indennità*** che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'***indennità*** verrà corrisposta in Italia, in Euro.
2. *Massimo risarcimento*
La somma assicurata, in caso di evento che coinvolga tanto il soggetto ***Assicurato*** quanto i figli minori anzidetti, si intende comunque unica e da dividere per il numero degli infortunati.
3. *Controversia sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni*
In caso di controversia legata ad uno di questi aspetti:
a) natura dell'evento
b) conseguenze delle lesioni
c) grado di ***invalidità permanente***
d) misura delle ***indennità***,
le Parti si obbligano, tramite scrittura privata, a conferire mandato di decidere se sia dovuta l'***indennità*** ed in quale misura, a norma e nei limiti delle condizioni di ***polizza***, ad un Collegio di tre medici:
a) uno nominato da ***Assimoco***
b) uno nominato dall'***Assicurato***
c) il terzo nominato di comune accordo, o, in caso di divergenza, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'***Assicurato***.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Il Collegio Medico, in caso ritenga opportuno rinviare la definitiva valutazione del danno, può

liquidare all'***Assicurato*** un anticipo sull'***indennità***, fermo restando che l'accertamento definitivo dell'***invalidità permanente*** dovrà avvenire comunque entro tre anni.
4. *Indipendenza da obblighi assicurativi di legge*
La presente assicurazione è stipulata tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

ART. 107 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA
Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza, il ***Contraente*** dovrà sempre richiederle telefonicamente a ***Blue Assistance***, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:
dall'Italia al numero:800.257.114
dall'estero al numero: +39.02.26962.499
I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.
Durante la telefonata di richiesta, il ***Contraente*** deve comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di ***polizza*** e/o targa dell'autovettura assicurata
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove ***Blue Assistance*** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
Blue Assistance potrà richiedere all'***Assicurato*** – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare a ***Blue Assistance*** gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto a ***Blue Assistance*** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 108 – IL FORNITORE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, ***ASSIMOCO S.p.A.*** ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia "Tutela Legale" a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.84.90.90, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S.

ART. 109 – OPZIONE LIGHT CIRCOLAZIONE STRADALE

Assimoco offre all'***Assicurato*** assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del ***massimale*** indicato nella scheda di ***polizza***, per ***sinistro*** e illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida B.
La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un ***danno extracontrattuale*** subito a causa di ***fatto illecito*** di terzi;
b) difendersi in caso di ***procedimento penale*** per ***delitto colposo*** o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590bis del Codice Penale). Qualora l'***Assicurato*** sia sottoposto a ***procedimento penale*** a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di ***polizza*** a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all'***Assicurato*** le spese legali garantite in ***polizza***. Sono esclusi i casi di estinzione del ***reato*** per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;
c) ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'***Assicurato*** della patente, a seguito di incidente stradale;
d) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

Per i medesimi eventi ***Assimoco*** provvede inoltre, su richiesta dell'***Assicurato***:
a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o ***procedimento penale***.

ART. 110 – OPZIONE FULL CIRCOLAZIONE STRADALE

Assimoco offre all'***Assicurato*** assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del ***massimale*** indicato nella scheda di ***polizza***, per ***sinistro*** ed illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida B.
La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di ***fatto illecito*** di terzi;
b) difendersi in caso di ***procedimento penale*** per ***delitto colposo*** o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590bis del Codice Penale). Qualora l'***Assicurato*** sia sottoposto a ***procedimento penale*** a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada

(fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di ***polizza*** a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all'***Assicurato*** le spese legali garantite in ***polizza***. Sono esclusi i casi di estinzione del ***reato*** per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;

c) ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'***Assicurato*** della patente, a seguito di incidente stradale;
d) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
f) presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
   1. quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del ***sinistro*** e sull'attribuzione della responsabilità;
   2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia opera se sussistano i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione è superiore a 100,00 euro. ***Assimoco*** provvede, su richiesta dell'***Assicurato***, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell'***Assicurato*** l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti.

g) presentare reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). ***Assimoco*** provvede su richiesta dell'***Assicurato***, alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto all'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico dell'***Assicurato*** l'onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.

Inoltre, ***Assimoco*** riconoscerà al ***Contraente***, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:

1. il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'***Assicurato*** che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

Assimoco garantirà inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti.

Per i medesimi eventi ***Assimoco*** provvede inoltre, su richiesta dell'***Assicurato***:

a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o ***procedimento penale***.

ART. 111 – VEICOLO ELETTRICO/IBRIDO PLUG-IN (ESTENSIONE FACOLTATIVA)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'***Assicurato*** in stretta relazione alla proprietà, guida e conduzione del veicolo elettrico/ibrido (modelli "Plug-in Hybrid") indicato in polizza in caso di:

- procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell'ambito dell'Abitazione di residenza e di ulteriori Abitazioni, a seguito dell'installazione della colonnina di ricarica del veicolo;
- vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia sia sulla rete stradale che su luoghi aperti al pubblico;
- vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie.

La garanzia vale qualora l'***Assicurato***:

a) subisca danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La garanzia

opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'***Assicurato***, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile;

c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

d) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;

e) debba sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell'installatore della colonnina di ricarica del veicolo o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine su rete stradale o su luoghi aperti al pubblico.

ART. 112 – CHI È ASSICURATO

La garanzia è operante a favore dei seguenti soggetti:

a) nel caso di procedimenti penali: il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo;

b) nel caso di danni extracontrattuali: il proprietario, il conducente, i trasportati del veicolo, gli eredi e/o il coniuge/convivente del conducente se questi venisse a mancare a seguito di incidente stradale rientrante in garanzia;

c) nel caso di vertenze di natura contrattuale: il proprietario del veicolo;

d) relativamente all' Art. 110 - lett. f: il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una società.

In caso di vertenza tra il ***Contraente*** ed altra persona assicurata a norma di quanto sopra, la garanzia si intende operante solo a favore del ***Contraente***.

Le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'***Assicurato***/**Contraente** nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Le garanzie relative all'estensione facoltativa di garanzia "Veicolo elettrico/ibrido plug-in" operano a favore del ***Contraente*** e delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia, e inoltre i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, in relazione alla proprietà del veicolo elettrico/ibrido assicurato.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 113 – I DANNI NON ASSICURATI

La garanzia è esclusa:

1. per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;

2. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;

3. se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro;

4. nell' Opzione Light per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;

5. nell' Opzione Full per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale con valore inferiore a € 100,00, restando in ogni caso a carico dell'***Assicurato*** l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dell'opposizione/ricorso predisposto da DAS agli uffici competenti;

6. nell'opzione Light per controversie contrattuali di diritto civile;

7. se l'***Assicurato*** è imputato per ***Delitto doloso***;

8. se l'***Assicurato*** è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di ***Reato***;

9. se l'***Assicurato***, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'***Assicurato*** guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal caso assicurativo.

10. (valida solo per l'estensione facoltativa di garanzia "Veicolo elettrico/ibrido plug-in") per controversie e procedimenti di qualsiasi natura in ambiti della vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle garanzie di polizza

In caso di controversia tra ***Contraente*** e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del ***Contraente***.

ART. 114 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE

Assimoco non si farà carico delle seguenti spese:

1. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 119, 120 e 122.

2. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'***Assicurato*** a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;

3. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

4. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono invece ricomprese le spese del legale domiciliatario come indicato al punto 5;

5. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'***Assicurato*** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, ***Assimoco***, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

6. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'***Assicurato*** secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);

7. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una ***transazione*** non concordata con DAS;

8. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

9. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'***Assicurato*** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

10. in caso di arresto, minaccia di arresto o di ***procedimento penale*** all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 115 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LIMITAZIONI

PRESTAZIONE	IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE	LIMITAZIONI
Assistenza giudiziale e stragiudiziale	Massimale indicato in polizza/sinistro	
Assistenza di un interprete		10 ore lavorative
Spese per traduzioni di verbali/atti	€ 1.000,00	
Anticipo cauzione	€ 10.000,00	
Partecipazione corso aggiornamento per il recupero dei punti	€ 500,00	
Esame di idoneità tecnica revisione patente	€ 1.000,00	
Estensione veicolo elettrico/ibrido plug-in	€ 30.000,00	

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 116 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo: nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- d'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nelle ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative, per le ***indennità*** recupero punti e riesame patente e per la consulenza legale telefonica.

Le garanzie relative all'estensione facoltativa "Veicolo elettrico/ibrido plug-in" riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa: nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
- nei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia in relazione a leggi e normative italiane per la consulenza legale telefonica.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 117 – RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI

Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di ***sinistro***), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia e inviarli a DAS tramite e-mail scrivendo a sinistri@das.it.
La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di ***procedimento penale***, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell'indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di ***polizza*** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ART. 118 – INSORGENZA DEL SINISTRO

Il ***sinistro*** si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'***Assicurato***, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.
Inoltre:
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con ***Assimoco*** per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all'***Assicurato*** dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'***Assicurato***, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di ***polizza***;

ART. 119 – LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del ***sinistro***, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'***Assicurato*** dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a

procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'***Assicurato*** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 120 – LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLE CAUSE CIVILI E DEI PROCEDIMENTI PENALI
DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
- sempre, quando è necessaria la difesa dell'***Assicurato*** in un ***procedimento penale*** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'***Assicurato*** presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'***Assicurato*** comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'***Assicurato*** può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'***Assicurato*** non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'***Assicurato*** deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'***Assicurato*** decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
L'***Assicurato*** potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale il legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 121 – GESTIONE UNITARIA DELLA PRATICA DI SINISTRO
DAS gestirà come unica pratica di ***sinistro***:
- le vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- i procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- le violazioni plurime e della stessa natura assimilabili ad un unico evento protratto nel tempo.

ART. 122 – QUANDO LA PERSONA ASSICURATA PERDE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
La persona assicurata non ha diritto alle prestazioni della Garanzia Tutela Legale, se:
- non richiede tempestivamente le prestazioni garantite o le richiede oltre il tempo utile ad organizzare la sua difesa;
- non aggiorna tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- incarica un legale o un perito senza aver preventivamente avvisato DAS e senza aver ottenuto il suo consenso al conferimento dell'incarico;
- non ottiene il consenso di DAS prima dell'eventuale sottoscrizione di un accordo economico o dell'accettazione di un preventivo di spesa dell'avvocato o del perito incaricato;
- non ottiene il consenso di DAS su un eventuale accordo transattivo con la controparte che preveda, a carico di DAS spese aggiuntive rispetto alle competenze dell'avvocato; in tal caso, DAS rimborserà le spese aggiuntive a suo carico solo dopo aver verificato l'urgenza e la convenienza dell'accordo transattivo.

ART. 123 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN COPERTURA
Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ART. 124 – DI COSA NON SONO RESPONSABILI ASSIMOCO E DAS

Assimoco e DAS non sono responsabili dell'operato degli avvocati e dei periti.
Assimoco e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate.

ART. 125 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad ASSIMOCO il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ART. 126 – RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'***Assicurato***, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso ***Assicurato*** giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

SEZIONE ASSISTENZA

COSA POSSO ASSICURARE

ART. 127 – IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA
In caso di ***sinistro***, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da ***BLUE ASSISTANCE S.p.A.*** – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa ***BLUE ASSISTANCE S.p.A.*** (di seguito denominata ***Blue Assistance***) e ***ASSIMOCO S.p.A..***

ART. 128 – PRESTAZIONI FORNITE
Nel caso in cui l'utilizzo del ***veicolo*** assicurato sia reso impossibile a seguito di ***guasto***, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) ***Blue Assistance*** fornirà a scelta del contraente al momento della sottoscrizione della ***polizza*** le seguenti garanzie:
- Assistenza Light,
- Assistenza Full (in aggiunta a quanto previsto per la garanzia Assistenza Light)

ART. 129 – GARANZIA ASSISTENZA LIGHT
Blue Assistance nell'ambito della presente garanzia fornisce le seguenti prestazioni:

1. AL VEICOLO:

a) Traino

Qualora, in conseguenza di ***sinistro***, il ***veicolo*** abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, ***Blue Assistance*** fornirà all'***Assicurato*** il mezzo di soccorso per trainare il ***veicolo*** stesso al più vicino punto di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice oppure all'officina indicata dall'***Assicurato***, purché si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il ***sinistro***.
Qualora il ***veicolo*** rimanga immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:
- foratura di uno o più pneumatici,
- errato rifornimento carburante,
- smarrimento o rottura delle chiavi,
- atti vandalici,
-rottura dei cristalli

l'***Assicurato*** dovrà contattare telefonicamente ***Blue Assistance*** e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del ***veicolo*** stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato ***Blue Assistance*** o, in alternativa, al più vicino centro di assistenza in grado di sostituire lo o gli pneumatici.
Assimoco si fa carico del costo relativo al traino.

b) Invio officina mobile in Italia

Qualora il ***veicolo*** non sia in grado di spostarsi autonomamente a seguito di:
- ***guasto*** e/o foratura,
- esaurimento del carburante,
- chiavi chiuse all'interno dell'abitacolo,
- montaggio delle catene da neve,
- atti vandalici

Blue Assistance, valutata l'entità, il tipo di ***guasto*** e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il ***sinistro*** ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di ***veicolo*** multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, in tutto o in parte, in via permanente, può chiedere l'intervento di dépannage anche in caso di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il ***veicolo***, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "Traino". ***Assimoco*** si fa carico del relativo costo fino ad un massimo di 150,00 Euro per ***sinistro***.

c) Soccorso stradale per veicoli elettrici

Qualora il ***veicolo*** rimanga immobilizzato e non sia in condizioni di spostarsi autonomamente

in conseguenza di esaurimento della batteria, l'***Assicurato*** dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa che, valutata la disponibilità di un van di Recharge Express nella zona in cui si è verificato il ***sinistro***, invierà un addetto per procedere alla ricarica immediata del ***veicolo***, mediante idonea strumentazione. Se durante l'intervento l'addetto riscontrasse l'impossibilità o difficoltà nella ricarica del ***veicolo***, si procederà al traino dello stesso nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "Traino". ***Assimoco*** si fa carico del relativo costo fino ad un massimo di 150,00 Euro per sinistro.
Nel caso in cui il servizio di ricarica istantanea non sia possibile, Blue Assistance procederà al traino del ***veicolo***, in base alla disponibilità sul territorio:

- presso la colonnina di ricarica più vicina
- presso la sede del fornitore con wallbox in sede.

d) Recupero del veicolo fuori sede stradale

Qualora in caso di ***sinistro*** il ***veicolo*** sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** fornirà all'***Assicurato*** il mezzo di soccorso per riportare il ***veicolo*** danneggiato nell'ambito della sede stradale. ***Assimoco*** si fa carico del relativo costo fino ad un massimo di 200,00 Euro per ***sinistro***.

e) Sos Incidente – Supporto alla compilazione moduli C.A.I

Qualora il ***veicolo*** rimanga coinvolto in un incidente l'***Assicurato*** potrà contattare ***Blue Assistance*** per ottenere:

a) assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI).

b) indicazione dei recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica, anche con riferimento alle procedure di dissequestro del ***veicolo*** all'estero.

c) informazioni sulle procedure di dissequestro del ***veicolo*** in Italia.

f) Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'***Assicurato***, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del ***veicolo***, la Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance***, su richiesta dell'***Assicurato***, organizzerà il recupero del ***veicolo*** mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'***Assicurato*** che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'***Assicurato*** deve produrre, al momento della consegna del ***veicolo***, la seguente documentazione:

1. In originale

a) libretto di circolazione;

b) foglio complementare/certificato di proprietà;

c) targhe autoveicolo;

(NB. In caso di assenza di uno o più documenti di cui al precedente elenco, l'***Assicurato*** dovrà produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.).

2. In fotocopia

a) codice fiscale;

b) documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (carta d'identità o equivalente);

c) documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del ***veicolo***, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A..

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** organizza il recupero per la demolizione del ***veicolo*** entro 15 giorni dalla data in cui l'***Assicurato*** ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato:

1. prenderà in carico il ***veicolo***, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del ***veicolo*** e "copia produttore" a norma di legge;

2. successivamente invierà al domicilio dell'***Assicurato*** la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'***Assicurato*** prende atto che il ***veicolo*** sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". ***Assimoco*** si fa carico dei costi relativi al recupero del ***veicolo*** con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

g) Auto in sostituzione in Italia

La Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** metterà a disposizione dell'***Assicurato*** un'auto sostitutiva presso una stazione di noleggio convenzionata nei seguenti casi:
1. incendio, ***guasto***, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, purché il ***veicolo*** resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede le tabelle ufficiali della casa costruttrice che indicano i tempi medi di esecuzione dei lavori;
2. furto o rapina del ***veicolo*** stesso.
L'auto sostitutiva, compatibilmente con le disponibilità, le condizioni contrattuali previste (anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio) e con le modalità applicate dalla stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, avrà una cilindrata pari a 1.600 cc., con percorrenza illimitata, per un massimo di:
a) tre giorni consecutivi per ***sinistro*** in caso di ***guasto***;
b) sette giorni consecutivi per ***sinistro*** (in tutti gli altri casi oppure in caso di incendio, furto e rapina).
Assimoco si fa carico delle relative spese.
La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.

h) Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del ***veicolo***, l'***Assicurato*** desideri avvalersi della Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** per la richiesta di estratto cronologico e/o perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** che fornirà le istruzioni necessarie. ***Assimoco*** si fa direttamente carico dei relativi costi.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato

i) Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di ***sinistro***, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del ***veicolo*** ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'***Assicurato*** dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di ***Assimoco***.

j) Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il ***veicolo***, in conseguenza di incendio, ***guasto***, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il ***veicolo*** sia in grado di circolare, ***Blue Assistance*** fornirà all'***Assicurato*** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del ***veicolo*** riparato o ritrovato. ***Assimoco*** si fa carico del relativo costo.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero

k) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, ***guasto***, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il ***veicolo*** resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il ***veicolo*** venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, ***Blue Assistance***, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del ***veicolo*** dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'***Assicurato***. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza

all'estero dalla data di comunicazione del ***sinistro*** a ***Blue Assistance*** sono a carico di ***Assimoco*** fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per ***sinistro***.
Qualora il valore commerciale del ***veicolo*** dopo il ***sinistro*** risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, ***Blue Assistance*** provvederà al suo rimpatrio. ***Assimoco*** terrà a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del ***veicolo*** dopo il ***sinistro***. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'***Assicurato***.

2. ALLA PERSONA:

a) Invio di un'autoambulanza in Italia
Qualora, a seguito di ***infortunio*** causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il ***veicolo***, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, ***Blue Assistance*** invierà tale mezzo. ***Assimoco*** si fa carico della relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato:

b) Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio
Qualora il ***veicolo*** in conseguenza di incendio, ***guasto***, ***incidente***, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato, oppure in caso di furto o rapina del ***veicolo*** medesimo, ***Blue Assistance*** metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure un ***veicolo*** ad uso privato senza autista di 1.600 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore come indicato al punto 1 - lettera f) del presente articolo. ***Assimoco*** si fa carico del relativo costo fino ad un massimo per ***sinistro*** di 400,00 Euro se accaduto in Italia e di 600,00 Euro se accaduto all'estero.

c) Spese d'albergo
Qualora, in conseguenza di ***sinistro***, il ***veicolo*** resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, ***Blue Assistance*** provvederà a ricercare e prenotare un albergo. ***Assimoco*** si fa carico del costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 600,00 Euro per ***sinistro***.

d) Invio di un autista
Qualora l'***Assicurato*** non sia in condizioni di guidare il ***veicolo*** a seguito di ***infortunio*** o di ritiro o smarrimento della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, ***Blue Assistance*** metterà a disposizione un autista per riportare il ***veicolo*** ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'***Assicurato***, secondo l'itinerario più breve. ***Assimoco*** si fa carico dell'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'***Assicurato*** le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

e) Anticipo spese di prima necessità
Qualora a seguito di ***sinistro*** l'***Assicurato*** debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, ***Blue Assistance*** provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'***Assicurato***, di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per ***sinistro***.
L'***Assicurato*** deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

f) Trasmissione messaggi urgenti
Blue Assistance si impegna a trasmettere messaggi urgenti a destinatari in Italia da parte dell'***Assicurato*** che, in viaggio, sia impossibilitato a comunicare personalmente con gli stessi, restando esclusa ogni responsabilità di ***Blue Assistance*** in merito al contenuto dei messaggi stessi.

g) Rientro sanitario

Qualora, a seguito di ***infortunio*** causato da ***incidente*** stradale nel quale sia rimasto coinvolto il ***veicolo***, le condizioni dell'***Assicurato***, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di ***Blue Assistance*** ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'***Assicurato***: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato da ***Blue Assistance*** ed effettuato con costi a carico di ***Assimoco***, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di ***Blue Assistance*** stessa. ***Blue Assistance*** utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. ***Assimoco***, qualora abbia provveduto al rientro dell'***Assicurato*** a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di ***Blue Assistance*** possono essere curate sul posto o che non impediscono all'***Assicurato*** di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'***Assicurato*** od i suoi familiari presentano dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

h) Rientro salma

Qualora, a seguito di ***incidente***, l'***Assicurato*** sia deceduto, ***Blue Assistance*** organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ***Assimoco*** si fa carico dei relativi costi fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per ***sinistro***, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui ***Blue Assistance*** avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero

i) Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'***Assicurato*** in conseguenza di ***incidente***, ***Blue Assistance***, qualora l'***Assicurato*** non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 6.000,00 Euro per ***sinistro***, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

j) Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'***Assicurato*** in conseguenza di ***incidente***, ***Blue Assistance***, qualora l'***Assicurato*** non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 600,00 Euro per ***sinistro***.

k) Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'***Assicurato*** in seguito ad ***incidente*** oppure in seguito ad ***infortunio***, l'***Assicurato*** stesso necessiti di un interprete, ***Blue Assistance*** provvederà ad inviarlo. ***Assimoco*** si fa carico dell'onorario fino ad un massimo di 8 lavorative per ***sinistro***.

ART. 130 – GARANZIA ASSISTENZA FULL (IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO PER LA GARANZIA LIGHT)

Blue Assistance nell'ambito della presente garanzia fornisce la seguente prestazione:

Auto in sostituzione in Italia per danno totale da furto o incendio

In conseguenza di incendio, furto o rapina, per i quali il cliente abbia denunciato il fatto presso le Forze dell'Ordine e provveduto all'annullamento della ***polizza*** di responsabilità civile da circolazione, ***Blue assistance*** metterà a disposizione dell'***Assicurato***, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, alle condizioni contrattuali previste (es.: anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio) e con le modalità applicate dalla stessa, durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1.600 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di 30

giorni.
Assimoco si fa carico delle relative spese.
La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.

COSA NON E' ASSICURATO

ART. 131 – QUANDO NON SI HA DIRITTO AD ALCUN TIPO DI ASSISTENZA
Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:
1. per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
2. per sinistri avvenuti e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
3. per i danni causati da dolo dell'***Assicurato***, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
4. per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
5. in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 132 – LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE
Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza vengono erogate direttamente da ***Blue Assistance*** o da soggetti esplicitamente autorizzati dalla stessa.
Tutte le prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della ***polizza***, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della ***polizza*** è di 60 giorni.
Qualora l'***Assicurato*** non usufruisca di una o più prestazioni, ***Assimoco*** non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'***Assicurato*** e a condizione che l'***Assicurato***, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa di ***Blue Assistance*** adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'***Assicurato*** deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

ART. 133 – LIMITI DI COPERTURA PER I COSTI E LE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE
L'***Assicurato*** terrà a proprio carico:

1. nell'ambito della prestazione *Traino veicolo*:
- il costo relativo alla sostituzione dello o degli pneumatici;
- le spese per il traino, qualora il ***veicolo*** abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del ***veicolo***.

2. nell'ambito della prestazione *Invio di officina mobile in Italia*:
- il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

3. nell'ambito della prestazione *Recupero del veicolo fuori sede stradale*
- il costo superiore a 200 € per sinistro;
- le spese per il recupero qualora il ***veicolo*** abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

4. nell'ambito della prestazione *Sos Incidente- Supporto alla compilazione*
Blue assistance non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell'***incidente*** stesso.

5. nell'ambito della prestazione *Demolizione del veicolo in Italia*
- gli eventuali costi di deposito del ***veicolo***, mediante pagamento diretto.

6. nell'ambito della prestazione *Auto in sostituzione in Italia (garanzia assistenza light)*
- le spese per il carburante, i pedaggi in genere;
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Inoltre, la prestazione non è operante per:
-immobilizzo del ***veicolo*** dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

7. nell'ambito della prestazione *Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale se il sinistro si verifica all'estero*
- le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

8. nell'ambito della prestazione *Auto in sostituzione in Italia per danno totale da furto o incendio (garanzia assistenza full)*
- le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

ART. 134 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LIMITAZIONI

SEZIONE	PRESTAZIONE	IMPORTO INDENNIZZABILE/ MASSIMALE	LIMITAZIONI
Assistenza al veicolo	Invio officina mobile in Italia	€ 150/sinistro	
	Soccorso stradale per veicoli elettrici	€ 150/sinistro	
	Recupero del veicolo fuori sede stradale	€ 200/sinistro	
	Testo Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	€ 3.000/sinistro	
Assistenza alla persona	Rientro passeggeri/Prosecuzione viaggio	€ 400/sinistro in Italia € 600/ sinistro all'estero	
	Spese d'albergo	€ 100/persona al giorno, € 600/sinistro	Pernottamento e prima colazione
	Anticipo spese prima necessità	€ 600/sinistro	
	Rientro salma	€ 3.000/sinistro	
	Anticipo cauzioni penale e civile	€ 6.000/sinistro	
	Anticipo spese legali	€ 600/sinistro	
	Interprete a disposizione		8 ore lavorative/sinistro

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 135 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Blue Assistance interverrà in modo diretto, o tramite società convenzionate, per gli interventi negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea), Regno Unito. Per gli interventi nei restanti territori, sempre previo contatto con ***Blue Assistance***, il cliente potrà usufruire del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste ed entro limiti nelle stesse indicati.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 136 – OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza, l'***Assicurato*** dovrà sempre richiederle telefonicamente a ***Blue Assistance***, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

1 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;
2 +39 02 26 962 499 se chiama dall'Estero

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.
Durante la telefonata di richiesta, l'***Assicurato*** deve comunicare con precisione:

1 il tipo di prestazione di cui necessita;
2 il suo nome e cognome;
3 il numero di ***polizza*** e/o targa;
4 l'indirizzo del luogo in cui si trova;
5 il numero telefonico al quale ***Blue Assistance*** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessuna prestazione saranno erogati all'***Assicurato***, se, subito dopo il ***sinistro***, non avrà richiesto telefonicamente a ***Blue Assistance*** le prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con ***Blue Assistance*** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). L'***Assicurato*** è comunque tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso). In tal caso, ***Assimoco***, per il tramite di ***Blue Assistance***, provvederà a rimborsare le spese sostenute dal cliente per il traino, purché si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il ***sinistro*** e comunque con il limite di 200,00 Euro per ***sinistro***.
L'***Assicurato*** libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del ***sinistro***, nei confronti di ***Blue Assistance*** e/o dei magistrati eventualmente incaricati dell'esame del ***sinistro*** stesso.

A parziale deroga dell'art. 139 delle presenti Condizioni di Assicurazioni, se l'***Assicurato*** ha stipulato più assicurazioni per il medesimo rischio è obbligato a dare avviso del ***sinistro*** ad ***Assimoco*** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 137 – OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE
L'***Assicurato*** è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che ***Blue Assistance*** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

ART. 138 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE E COMUNICAZIONE DI AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il ***Contraente***/***Assicurato*** all'atto della stipulazione del contratto è obbligato a:

1. rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (artt. 1892 e 1893 del Codice Civile)
2. comunicare qualsiasi variazione delle circostanze che comportino aggravamento di rischio (art. 1898 del Codice Civile)

Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'***indennizzo***, in proporzione della differenza tra il ***premio*** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da ***Assimoco*** se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, ***Assimoco*** eserciterà il diritto di ***rivalsa*** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 139 – COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il ***Contraente***/***Assicurato*** deve comunicare per iscritto ad ***Assimoco*** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di ***sinistro***, il ***Contraente***/***Assicurato*** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 140 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione non sono valide se non risultano da un atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 141 – ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del ***Contraente***.

ART. 142 – PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 143 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 144 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del ***Contraente*** o dell'***Assicurato*** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

ART. 145 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il ***Contraente*** può pagare il ***premio*** tramite:

1. SEPA (addebito automatico sul conto corrente)
2. Bonifico bancario con accredito su apposito conto corrente intestato alla Compagnia
3. Altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge, qualora l'Intermediario ne sia abilitato.

Il primo ***premio*** o la prima rata di ***premio*** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, con rilascio di quietanze emesse da ***Assimoco*** che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il ***premio***. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore.
La ***polizza*** prevede il frazionamento semestrale, con incremento del ***premio*** annuo del 3%.

Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Le ***polizze*** emesse prima del 01/04/2025 con un frazionamento quadrimestrale o trimestrale potranno mantenere tale rateazione, con un incremento di ***premio*** rispettivamente del 4% e 5%.

Il ***premio*** è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE

ART. 146 – DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in ***polizza*** o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il ***premio*** o la prima rata di ***premio*** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora ***Assimoco*** intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a diposizione del ***Contraente*** le relative tariffe e condizioni di ***polizza*** presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il ***Contraente*** potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il ***premio*** stabilito.
Assimoco manterrà operanti le garanzie attivate sul contratto fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della ***polizza***.
Laddove il cliente paghi il ***premio*** di rinnovo successivamente al 15° giorno successivo alla scadenza della ***polizza***, la copertura riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del ***premio*** ed eventuali sinistri accaduti fra il 15° giorno dalla scadenza della ***polizza*** ed il giorno di pagamento del ***premio*** di rinnovo non saranno indennizzabili.
Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

ART. 147 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO / INTERRUZIONE TEMPORANEA DI CONTRATTO

Il ***Contraente*** nel corso del contratto può:
- interrompere temporaneamente il contratto, se dimostra di aver alienato il veicolo assicurato (per vendita, demolizione, esportazione etc) in attesa di acquistare un ulteriore veicolo;
- sospendere il contratto, se ha necessità di non fornire temporaneamente copertura al veicolo regolarmente in possesso per esigenze personali.

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il cliente abbia alienato il veicolo assicurato in polizza, in virtù di uno degli eventi di cui agli artt. 149, 150, 151, può richiedere l'interruzione temporanea del contratto:
1. dandone comunicazione ad ***Assimoco***
2. procedendo all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale ***Carta Verde***.

Assimoco rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal ***Contraente***.
L'interruzione di copertura:
- decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice;
- può essere richiesta per un periodo massimo di un anno;
- non è consentita in caso di furto del veicolo.

La riattivazione del contratto, e delle relative coperture assicurative, può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. Qualora la riattivazione non venga richiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il ***premio*** pagato e non goduto rimane acquisito da ***Assimoco***.
La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto.
Se la sospensione ha avuto durata inferiore a 30 giorni il nuovo contratto avrà la medesima scadenza del contratto sospeso. In questo caso al nuovo contratto sarà applicata, per tutte le garanzie previste, la tariffa in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa della copertura.
Se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a 30 giorni la data di scadenza del nuovo

contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. In questo caso al nuovo contratto saranno applicate, per tutte le garanzie previste, la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione. Al ***premio*** calcolato nel modo sopraindicato viene conteggiato a favore del ***Contraente*** il rateo di ***premio*** pagato e non goduto relativo al contratto sospeso. Il ***periodo di osservazione*** rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Nel caso in cui il ***Contraente*** richieda espressamente la sospensione del contratto senza aver alienato il veicolo assicurato, dovrà:
1. dare comunicazione scritta ad ***Assimoco*** almeno 48h prima dell'effetto della sospensione, indicando espressamente il periodo (inizio e termine) per il quale richiede la sospensione
2. allegare alla richiesta dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, che certifichi la legittimità del richiedente
3. procedere all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale ***Carta Verde***.

All'atto della richiesta ***Assimoco*** rilascia:
- un'appendice contrattuale, che deve essere sottoscritta dal ***Contraente***, in cui viene formalmente indicato il periodo di inizio e fine della sospensione richiesto dal cliente
- il certificato di assicurazione ed il nuovo contratto, validi per la circolazione dalla data di fine sospensione***.***

La sospensione:
- non è consentita in caso di furto del veicolo;
- può avere una durata massima di 10 mesi all'interno dell'annualità assicurativa
- può essere richiesta più volte nel corso dell'annualità assicurativa, sempre entro il limite massimo di 10 mesi.

Il ***Contraente*** può:
- prorogare la data termine della sospensione indicata sull'appendice.
  In tal caso, deve dare formale comunicazione ad ***Assimoco*** entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della sospensione;
- ridurre il periodo di sospensione indicato sull'appendice.
  In tal caso deve dare formale comunicazione ad ***Assimoco*** almeno 2 giorni prima della nuova data di copertura richiesta.

La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto, con effetto dalle ore 24 della data indicata sull'appendice di sospensione.
La data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.
Il ***periodo di osservazione*** rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE

ART. 148 – CONTRATTO SENZA TACITO RINNOVO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta.

ART. 149 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) può comportare a scelta del ***Contraente***:
1. sostituzione del contratto
nel caso in cui l'alienante richieda il mantenimento della validità della ***polizza*** per altro veicolo di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente), ***Assimoco*** rilascerà i nuovi documenti per l'altro veicolo, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del ***premio*** al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge.

Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del ***premio*** applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della ***classe di merito*** maturata fino a tale momento.
Nel caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della ***classe di merito*** e della sinistrosità pregressa maturate.
2. Cessione del contratto
nel caso di cessione del contratto di assicurazione, ***Assimoco*** prenderà atto della tempestiva comunicazione del ***Contraente*** mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti.
L'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Assimoco non rilascerà l'***Attestazione sullo stato del rischio*** a favore del cessionario;
3. Risoluzione del contratto
nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già ***Contraente*** di ***polizza*** riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al veicolo alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di ***premio*** corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.
Il ***Contraente*** è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale ***Carta Verde***.
Per i contratti di durata inferiore all'anno ***Assimoco*** non procede alla restituzione della maggiorazione di ***premio*** richiesta al momento della stipulazione del contratto. Per i contratti con frazionamento del ***premio Assimoco*** rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Resta fermo quanto disposto relativamente alla sospensione.

ART. 150 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il ***Contraente*** è tenuto a darne comunicazione ad ***Assimoco*** presentando attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il ***Contraente*** è tenuto a darne comunicazione ad ***Assimoco*** presentando copia del certificato di cui all'art. 231, quarto comma, decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione e l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A..
In ogni caso il ***Contraente*** è altresì tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale ***Carta Verde***.
Il contratto si risolve e ***Assimoco*** restituisce la parte di ***premio*** corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/365 del ***premio*** annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.
Per i contratti di durata inferiore all'anno ***Assimoco*** non procede alla restituzione della maggiorazione di ***premio*** richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il contratto relativo al veicolo demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell'intestatario del precedente veicolo o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente, ***Assimoco*** procede al conguaglio del ***premio*** di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del ***premio*** applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della ***classe di merito*** maturata fino a tale momento. Nel caso di demolizione od esportazione definitiva del veicolo che avvengano successivamente alla sospensione del contratto si applicano le disposizioni indicate allo stesso articolo.

ART. 151 – DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di decesso del Proprietario del veicolo assicurato, gli eredi, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, possono richiedere la cessazione del Contratto.

Il ***Contraente***, se diverso dal Proprietario del veicolo assicurato, o gli eredi stessi hanno diritto alla restituzione della parte di ***premio*** corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/365 del ***premio*** annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento. Qualora gli stessi non fossero in possesso della documentazione citata il contratto si risolverà alla Sua naturale scadenza.

ART. 152 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO (OPERANTE PER LA SOLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE)

In caso di furto, rapina o ***appropriazione indebita*** del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni.

Il ***Contraente*** ha diritto al rimborso del rateo di ***premio*** relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte, in ragione di 1/365 per giorno dal giorno di risoluzione del contratto a norma di quanto descritto nel presente articolo previa tempestiva presentazione ad ***Assimoco*** di copia della denuncia alle Autorità.

Il ***contraente***, contestualmente alla presentazione ad ***Assimoco*** della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, dovrà distruggere il certificato di assicurazione e l'eventuale ***Carta Verde*** se non riportato in denuncia la presenza di tali documenti sul veicolo.

Assimoco si riserva la possibilità di esercitare il diritto di ***rivalsa*** per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna ad ***Assimoco*** della copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 153 – SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di ***sinistro*** indennizzabile ai sensi di ***polizza*** che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, ***Assimoco*** rimborsa al ***Contraente*** la parte di ***premio*** residuo relativo alle garanzie non interessate dal ***sinistro***. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di ***premio***, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del ***sinistro*** e la data di scadenza del ***premio*** pagato.

Relativamente alla garanzia interessata dal ***sinistro*** non si procede invece ad alcun rimborso di ***premio*** ed il ***Contraente***, nel caso di frazionamento del ***premio*** di ***polizza***, è tenuto completarne il pagamento annuo.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni Generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art. 1342 Codice Civile)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Mancato pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Circolazione di veicoli (Art. 2054 del Codice Civile)
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ACCESSORI	Le installazioni stabilmente fissate al veicolo: - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fono-audiovisivi; - aggiuntive/optional se sono fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; aggiuntive/altre se sono fornite dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e sono installate sul veicolo successivamente all'acquisto.
ANTIFURTO SATELLITARE	Dispositivo elettronico installato sul veicolo assicurato collegato ad un sistema di rilevamento satellitare G.P.S. (Global Positioning System) e ad un sistema di comunicazione cellulare o satellitare attivo e controllato da una centrale di telesorveglianza.
APPARECCHI FONO-AUDIOVISIVI	Radio, radiotelefoni, lettori C.D., mangianastri, registratori, impianti vivavoce, televisori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco (elettrico o elettromagnetico o meccanico).
APPROPRIAZIONE INDEBITA	L'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.
AREA STERILE	L'area sterile in un aeroporto, conosciuta anche come "air side" o "security restricted area", è quella parte di un aeroporto dove sono applicati controlli di sicurezza per impedire l'accesso a persone e veicoli non autorizzati.
ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI)
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	E' quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	L'insieme delle informazioni relative ad eventuali sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e della classe di merito conseguita.
CAPITALI, MASSIMALI, VALORI	Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
CARTA VERDE	Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
CLASSE DI MERITO C.U.	Classe di conversione universale (C.U.) così come stabilita dal Regolamento IVASS 9 del 19/05/2015 e risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o da Assimoco in occasione di ogni scadenza annuale.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e che si assume l'onere del pagamento del premio.
DANNO EXTRACONTRATTUALE	E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DEGRADO	La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
DELITTO COLPOSO	E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
DELITTO DOLOSO	E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
BLUE ASSISTANCE S.P.A.	Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Assimoco, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
FATTO ILLECITO	Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
FRANCHIGIA	La somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.
GUASTO (ASSISTENZA)	Qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Non sono considerati Guasto: l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura, gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
INCIDENTE	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA'	Somma che Assimoco eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
INFORTUNIO	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
INSORGENZA (DEL SINISTRO)	Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e coincide con: - nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima; - nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento; - nel Contrattuale (garanzia che decorre trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto): il giorno in cui una delle parti ha iniziato a violare norme contrattuali.
INVALIDITA' PERMANENTE	La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione esercitata.
LESIONI PERSONALI COLPOSE	Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (Art. 590 C.P.).

PERIODO DI OSSERVAZIONE	Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'annotazione dei sinistri provocati nell'Attestazione sullo stato del rischio, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. per le annualità successive inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
POLIZZA	L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente ad Assimoco.
PRESTAZIONE	L'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Assimoco, tramite Blue Assistance, in caso di sinistro.
PROCEDIMENTO PENALE	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
PROFESSIONE	Ha diritto alle agevolazioni tariffarie previste dalla tariffa in vigore l'Intestatario del veicolo assicurato o il Contraente che eserciti una delle seguenti professioni: DIPENDENTE BCC: Dipendente in servizio attivo od in quiescenza di Banca di Credito Cooperativo o di Cassa Rurale e Artigiana; DIPENDENTE AMMINISTRATIVO/ AMMINISTRATORE COOPERATIVA: Dipendente amministrativo o Amministratore di Cooperativa AMMINISTRATORE BCC: Amministratore di Banca di Credito Cooperativo o di Cassa Rurale e Artigiana. DIPENDENTE CONFCOOPERATIVE: Dipendente in servizio attivo od in quiescenza di Confcooperative.
REATO	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RIVALSA	Il diritto che Assimoco ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.
SCOPERTO	Percentuale di danno che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. Per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
SPESE DI GIUSTIZIA	Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
SURROGAZIONE	Il diritto che Assimoco ha, in virtù dell'art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

TRANSAZIONE	Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VALORE COMMERCIALE	Il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fono-audiovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.
VALORE A NUOVO	Prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.
VALORE QUATTRORUOTE	Per i veicoli nuovi il valore del veicolo indicato da “Quattroruote”, per i veicoli usati il valore del veicolo quotato da “Quattroruote”.
VEICOLO (ASSISTENZA)	Autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo regolarmente assicurati con Assimoco per i quali sia stato pagato il premio per la garanzia Assistenza.
VERTENZA CONTRATTUALE	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Mod. A001/B Banche – Ed. 10/2026

ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSE

AMBITO RIVALSA: CONDUCENTE NON IDONEO		
SITUAZIONE	**IMPORTO RIVALSA**	**RINUNCIA ALLA RIVALSA**
Guida senza patente: - patente mai conseguita - patente revocata - patente sospesa	TOTALE	
Guida con patente scaduta	Fino a 3.000€	
Guida di neopatentato con mancato rispetto dei limiti previsti	Fino a 5.000€	**SI**
Guida da parte di figli minori o soggetti a tutela	Fino a 5.000€	**SI**
Guida nel mancato rispetto dei codici unionali	Fino a 1.000€	**SI**
Guida con dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione	Fino a 1.000€	**SI**
Guida in stato di ebbrezza	Fino a 500€	
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	Fino a 500€	
Dolo del conducente	TOTALE	

AMBITO RIVALSA: VEICOLO NON IDONEO		
SITUAZIONE	**IMPORTO RIVALSA**	**RINUNCIA ALLA RIVALSA**
Danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme a norme o carta di circolazione	Fino a 3.000€	**SI**
Veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore	Fino a 3.000€	**SI**
Veicolo dato a noleggio con conducente: - in assenza di licenza - guidato da persona diversa da intestatario/dipendente - noleggio non conforme	Fino a 3.000€	**SI**
Mancata revisione	Fino a 3.000€ Se revisione scaduta da sei mesi	**SI**
Targa prova non conforme	Fino a 3.000€	**SI**
Fermo amministrativo	Nessuna rivalsa	--

AMBITO RIVALSA: ALTRE CASISTICHE		
SITUAZIONE	**IMPORTO RIVALSA**	**RINUNCIA ALLA RIVALSA**
Danni pavimentazione da circolazione su cingoli	TOTALE	
Altre casistiche per le quali sia applicabile l'art.144 comma 2 CdA	Fino a 3.000€	**SI**

Mod. A001/B Banche – Ed. 10/2026

ALLEGATO 2 – TABELLE DI ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITA'

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE		
DESCRIZIONE	**PERCENTUALI**	
	Dx	Sx
Sordità completa di un orecchio	15	15
Sordità completa bilaterale	60	60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	35
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	40
Altre menomazioni della facoltà visiva	(vedasi relativa tabella)	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	08	08
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	18
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	11
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	30
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	=	=
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	05	05
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesiste immobilità della scapola	50	40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	12
Perdita totale dell'anulare	08	08
Perdita totale del mignolo	12	12
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	07	06
Perdita della falange ungueale del medio	05	05
Perdita della falange ungueale dell'anulare	03	03
Perdita della falange ungueale del mignolo	05	05
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11	09
Perdita delle due ultime falangi del medio	08	08
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	06	06
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	08	08
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:		
a) in semipronazione	30	25
b) in pronazione	35	30
c) in supinazione	45	40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40	35
b) in pronazione	45	40
c) in supinazione	55	50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		

a) in semipronazione	22	18
b) in pronazione	25	22
c) in supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	45
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	80
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	70
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	65
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	50	50
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	50
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	30
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	16
Perdita totale del solo alluce	07	07
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il	03	03
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	35
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	20
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	11

N.B.: in caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE DELL'ACUTEZZA VISIVA			
Visus perduto	**Visus residuo**	**Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore %**	**Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore %**
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

Note:
1)In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2)La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3)Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di ***invalidità permanente***, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4)La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di ***infortunio*** agricolo.
5)In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%

6)In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o organo già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, ***Assimoco*** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di ***invalidità permanente*** non specificati nella tabella di cui sopra, l'***indennizzo*** è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva riduzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'***Assicurato***.

Mod. A001/B Banche – Ed. 10/2026

Assimoco
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)